Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 166 del 3 luglio 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 3 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 6508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 594.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di coni e cialde della provincia di Livorno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 595.

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Frosinone.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 596.

Norme sul trattamento economico e normativo dei portieri di stabili urbani della provincia di Pescara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 597.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese calzaturiere della provincia di Arezzo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 598.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi della provincia di Parma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 599.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 594.

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di coni e cialde della provincia di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 18 aprile 1958, per gli addetti alle industrie alimentari varie (alimenti dietetici, surrogati del caffè, torrefazione del caffè, prodotti alimentari vari);

Visto, per la provincia di Livorno, il contratto collettivo 23 marzo 1953, per gli operai dipendenti dalle aziende dei coni e cialde, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo 23 marzo 1953, relativo agli operai dipendenti dalle aziende dei coni e cialde della provincia di Livorno, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di coni e cialde della provincia di Livorno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 37. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 23 MARZO 1953 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEI CONI E CIALDE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Il giorno 23 marzo 1953 presso la Sede dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno

tra

l'Associazione fra gli Industriali della provincia di Livorno, rappresentata dal suo presidente ing. *Rinaldo De Giacomi* assistito dal dott. *Fausto Bertoletti* Segretario della stessa

e

la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.) della provincia di Livorno, rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. *Danilo Conti* assistito dal sig. *Marcello Puccini* con la partecipazione del Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori Alimentari sig. *Arsace Giacomelli*

l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.) della provincia di Livorno, rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. *Piero Maggini* assistito dai signori *Aldo Ciampi* e *Alfonso Marsili*

dopo ampia e cordiale discussione si è convenuto che il rapporto fra le Aziende dei coni e cialde della provincia di Livorno e gli operai in esse occupati venga disciplinato nel modo seguente:

1. PARTE NORMATIVA

Verranno applicate le clausole contenute nel « Contratto Nazionale normativo di Lavoro » per gli addetti alle Industrie alimentari varie stipulato in Roma il 5 dicembre 1951 parte operai;

Verranno altresì applicate le norme di cui agli articoli n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 parte comune, del predetto contratto.

2. RECLAMI E CONTROVERSIE

Qualora nell'interpretazione e nella stipulazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle parti che hanno sottoscritto il presente contratto ed in caso di mancato accordo, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, alle Confederazioni Generali.

3. INDENNITÀ SPECIALE

In relazione alle richieste avanzate dai lavoratori per la introduzione di premi di produzione ed a rendimento, le parti, dopo avere tenuto presente, d'altro canto, le particolari caratteristiche del settore e le dimensioni delle Aziende della provincia di Livorno, convengono la istituzione di una « indennità speciale giornaliera » nelle seguenti misure:

UOMINI

Operaio specializzato: oltre i 18 anni	L. 83 —
Operaio qualificato: oltre i 18 anni	» 74 —
Manovale specializzato: oltre i 18 anni	» 70 —
Manovale comune: oltre i 18 anni	» 66 —
Manovale specializzato: dai 16 ai 18 anni	» 51 —
Manovale comune: dai 16 ai 18 anni	» 47 —
Manovale comune: inferiore ai 16 anni	» 32 —

DONNE

Operaia specializzata: oltre i 18 anni	L. 58 —
Operaia qualificata: oltre i 18 anni	» 55 —
Manovale comune: oltre i 18 anni	» 52 —
Manovale: dai 16 ai 18 anni	» 41 —
Manovale: inferiore ai 16 anni	» 32 —

Tale indennità speciale giornaliera verrà corrisposta solo per ogni giornata di effettivo lavoro prestato indipendentemente dal numero delle ore effettuate.

Detta indennità speciale non costituisce ad alcun effetto elemento della retribuzione e pertanto non verrà computata agli effetti del calcolo di alcun istituto contrattuale; non è altresì suscettibile di alcuna variazione in più o in meno degli elementi costituenti la retribuzione.

4. PARTE SALARIALE

Continuerà ad avere applicazione l'accordo provinciale 3 marzo 1948.

5. DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore a partire dal 1° febbraio 1953 ed avrà la durata di due anni con scadenza il 31 gennaio 1955.

Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. **595.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Frosinone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali;

Visto, per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo integrativo 2 gennaio 1960, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Nazionale dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Frosinone, in data 31 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Frosinone, il contratto collettivo integrativo 2 gennaio 1960, relativo agli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Frosinone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 40. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 GENNAIO 1960 PER GLI IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

L'anno 1960 addì 2 del mese di gennaio presso la Sede dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Frosinone, piazza S. Maria n. 6

t r a

l'Unione Provinciale degli Agricoltori, rappresentata dal suo Presidente *Federico Lancia,* anche in nome e per conto delle seguenti sezioni di categoria: Sezione Provinciale dei proprietari conduttori in economia Sezione Provinciale degli Affittuari Conduttori in economia Sezione Provinciale della Mezzadria Sezione Provinciale della Colonia e forme associative varie Sezione Provinciale della Proprietà Fondiaria concessa in affitto, assistito dal Direttore dell'Unione, *Silvano De Paolis*,

la Federazione Nazionale dei Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende agricole e forestali, rappresentata dal suo Segretario Nazionale, dott. *Guglielmo Zanolli*, si è stipulato il presente contratto provinciale collettivo di lavoro integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali stipulato in Roma il 21 ottobre 1958.

Art. 1.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1960 ed avrà la durata di un anno e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdetto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza. Detto Contratto resterà in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti fra i datori di lavoro (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole, esercente attività affini o connesse con l'agricoltura) e gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Frosinone.

Art. 3.

CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA

Gli impiegati agricoli il cui presente contratto si applica si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto ed impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.

Sono impiegati di concetto coloro che collaborano con il conduttore o chi per esso nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione ed apporto d'iniziativa nell'ambito delle facoltà loro affidate e secondo le consuetudini locali.

Sono impiegati d'ordine, coloro che nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto d'iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico o amministrativo, alle dirette dipendenze del conduttore o chi per lui o anche del personale di concetto.

Art. 4.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Sono considerate « grandi aziende » quelle con estensione superiore ad ettari 250 coltivati; « medie aziende » quelle con estensione compresa fra i 75 e 250 ettari coltivati; « piccole aziende » quelle con estensione inferiore a 75 ettari coltivati.

Per le aziende costituite esclusivamente di colture specializzate, ortofloro-frutticole, sono considerante grandi oltre i 50 ettari, medie dai 25 ai 50, piccole inferiori ai 25 ettari.

Art. 5.

QUALIFICHE

(1° gruppo)

Prima Categoria: Direttori tecnici ed amministrativi.

Che non essendo dirigenti di aziende, con autonomia di concezione e con apporto d'iniziativa, collaborano direttamente con il conduttore o con il dirigente nell'organizzazione dell'azienda per il maggiore rendimento della attività cui sono preposti.

Seconda Categoria: Agenti.

Con riferimento alle direttive generali ricevute dal conduttore o chi per lui o con una certa autonomia di concezione e con apporto d'iniziativa tecnica collaborano nella gestione dell'azienda.

Terza Categoria: Capi-reparto tecnici od amministrativi.

In base alle direttive ricevute esplicano la propria capacità professionale sovraintendendo alla gestione

dei reparti cui sono specificatamente addetti con corrispondente attività e responsabilità tecnica od amministrativa.

Quarta Categoria: Sottoagenti ed impiegati amministrativi con funzioni di concetto.

Secondo le particolari direttive loro impartite esplicano funzioni di concetto nel ramo tecnico ed amministrativo inerenti all'attività dell'azienda, rispondendo di fronte ai superiori da cui dipendono della esatta esecuzione degli specifici compiti loro affidati.

(2° gruppo)

Prima Categoria: Addetti ai servizi od ai reparti.

Curano sotto la guida del datore di lavoro e degli impiegati di concetto e seguendo le istruzioni, il disbrigo di operazioni colturali e le lavorazioni industriali, invigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti ovvero il disbrigo delle operazioni inerenti alla contabilità, ragioneria, amministrazione e simili, rispondendo sia per il ramo tecnico che per quello amministrativo dei risultati delle attività cui sono specificatamente preposti e così dei capitali, dei materiali, documenti ecc. ricevuti in consegna.

Seconda Categoria: Assistenti.

Seguendo gli ordini ricevuti caso per caso, curano l'esecuzione di determinate categorie di lavori assegnandoli agli operai e coloni secondo le particolari attitudini di questi; propongono assunzioni e licenziamenti, provvedono ai cottimi, dispongono provvedimenti disciplinari, distribuiscono ai lavoratori i terreni in compartecipazione, assistono all'esatta esecuzione delle lavorazioni colturali ed alla raccolta dei prodotti nonchè degli altri lavori di manutenzione ordinaria ed in genere assolvono il compito di diretta assistenza e vigilanza sui coloni e sui lavoratori ai fini del loro migliore rendimento produttivo.

Terza Categoria: Ausiliari.

Alle dipendenze del personale di concetto ed in talune attività rappresentandolo, collaborano nell'azienda esercitando funzioni di vigilanza in genere, di sorveglianza sui raccolti nonchè sui coloni e sugli operai disponendo nei confronti di questi ultimi di poteri disciplinari (da non confondersi con i capi-squadra ed i capi-d'opera).

Quarta Categoria: Amanuensi.

Assolvono mansioni d'ufficio di volta in volta loro ordinato.

TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO MENSILI

	AZIENDE Grandi	Medie	Piccole
(1° gruppo: *Impiegati di concetto*)			
1ª Cat. Direttori	90.835	83.681	—
2ª Cat. Agenti	60.000	55.000	48.000
3ª Cat. Capi-reparto	50.000	45.000	—
4ª Cat. Sottoagenti	45.000	42.000	—
(2° gruppo: *Impiegati d'ordine*)			
1ª Cat. Addetti a servizi od a reparti	44.000	42.500	—
2ª Cat. Assistenti	41.500	40.000	37.500
3ª Cat. Ausiliari	37.000	35.000	34.000
4ª Cat. Amanuensi	34.000	32.000	30.000

Agli stipendi mensili risultanti dalla precedente tabella si applica:

a) l'aumento del 12% per gli impiegati muniti di laurea;

b) l'aumento dell'8% per gli impiegati muniti di diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

c) l'aumento del 5% per gli impiegati muniti di licenza di scuole tecniche pratiche e speciali di agricoltura e di patente rilasciata ai sensi del R.D. 1° marzo 1928, n. 697

Art. 6.

AUMENTO DI STIPENDIO PER MANCATA CORRESPONSIONE ABITAZIONE

Nel caso di mancata corresponsione dell'abitazione ed annessi sarà praticato il seguente aumento sugli stipendi mensili:

Casa ed annessi	15 %
Casa	10 %
Orto e pollaio	3 %
Legna ed illuminazione	2 %

Art. 7

Per ogni altra norma si fa riferimento al Contratto Nazionale di Lavoro del 21 ottobre 1958 per gli impiegati agricoli.

Sono salve le condizioni di miglior favore per gli impiegati di cui a precedenti contratti provinciali od a quelli individuali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 596.

Norme sul trattamento economico e normativo dei portieri di stabili urbani della provincia di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione:

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Pescara, il contratto collettivo 13 luglio 1959, e relativa tabella, per i portieri di stabili urbani, stipulato tra l'Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia e il Sindacato Provinciale Portieri di Stabili Urbani C.I.S.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Pescara, in data 4 aprile 1960, del contratto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Pescara, il contratto collettivo 13 luglio 1959, relativo ai portieri di stabili urbani, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i portieri di stabili urbani della provincia di Pescara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 41. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 13 LUGLIO 1959 PER I PORTIERI DI STABILI URBANI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

L'anno 1959, il giorno 13 luglio in Pescara presso l'Associazione degli Industriali

tra

l'Associazione Provinciale della proprietà edilizia, rappresentata dal suo direttore dott. *Carlo Santoro*

e

il Sindacato Provinciale Portieri di stabili urbani aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal suo Segretario sig. *Pomante Aligi* assistito dai signori *Fioroni Ferruccio, Cavallucci Ennio* e *Messina Gaetano* rispettivamente Segretario generale della U.S.P.; Segretario sindacale della stessa e Segretario provinciale F.I.S.A.S.C.A.;

constatata da entrambe le parti la necessità di dare ai portieri di stabili urbani una regolamentazione contrattuale, dopo ampia e cordiale discussione, si è convenuto quanto segue:

I CLASSIFICA DEGLI STABILI

Art. 1.

CATEGORIE DEGLI STABILI

a) *Prima categoria*:

Stabili forniti di tutte le comodità moderne, che abbiano appartamenti in prevalenza composti di sei locali;

b) *Seconda categoria*:

stabili che abbiano appartamenti in prevalenza composti di quattro locali:

c) *Terza categoria*:

stabili dichiarati abitabili prima del 1919, forniti degli impianti di acqua, luce e della latrina.

Art. 2.

COMPUTO DEI LOCALI

Agli effetti del computo di cui all'art. 1, i vani accessori, quali la cucina, l'ingresso, i gabinetti, il bagno, si considerano per un locale.

II RETRIBUZIONE

Art. 3.

SALARI MENSILI

Per i minimi salariali mensili da corrispondersi ai portieri: vedere tabella allegata a pag. 4.

Inoltre se lo stabile ha più di una scala, ai minimi di salario indicati nella pagina 4 si aggiungono le seguenti quote per ogni scala in più:

Stabili di 1ª Categoria	L.	2.000
Stabili di 2ª Categoria	»	1.500
Stabili di 3ª Categoria	»	1.000

Se gli stabili hanno un numero di appartamenti superiore a dieci per la 1ª Categoria e a venti per la 2ª e 3ª, si applicano le seguenti maggiorazioni:

1ª Categoria oltre il decimo appartamento L. 150 cadauno.

2ª Categoria oltre il ventesimo appartamento L. 100 cadauno.

3ª Categoria oltre il ventesimo appartamento L. 100 cadauno.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario prestato dal portiere a norma dell'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 è compensato nella misura di L. 200 per ogni ora compiuta, qualunque sia la retribuzione mensile e la categoria di appartenenza.

Art. 5.

ALLOGGIO AL PORTIERE

L'alloggio da assegnarsi al portiere, a norma dell'articolo 15 del Contratto nazionale, deve essere composto di almeno 3 vani di cui 1 adibito anche a cucina pe tutte e tre le categorie.

Art. 6.

PORTINERIA CON LOCALI MANCANTI O AGGIUNTI

Quando il proprietario non sia nella materiale possibilità di fornire un alloggio completo al portiere, quale previsto dal precedente articolo, gli corrisponderà una indennità sostitutiva mensile di lire 500 per ogn locale mancante.

Nel caso in cui il portiere occupi nello stabile, oltr ai locali spettantegli a norma dell'art. 5 del present contratto, anche altri locali ad uso abitazione, quest canone sarà di lire 500 mensili per ogni locale.

Art. 7

ILLUMINAZIONE DELL'ALLOGGIO DEL PORTIERE

Per l'illuminazione dell'alloggio, ove essa non si fornita direttamente dal datore di lavoro, spetta a portiere una indennità sostitutiva mensile di lire 1

per ogni lampada. In ogni caso le spese di impianto, di installazione di una lampada per vano e di posa del contatore sono a carico del proprietario.

Art. 8.

RISCALDAMENTO DELL'ALLOGGIO DEL PORTIERE

Quando i vani dell'alloggio non godono gratuitamente del riscaldamento generale dello stabile, spetta al portiere per mesi cinque dal 1° novembre al 31 marzo, una indennità sostitutiva mensile di lire 550 per vano.

Art. 9.

STABILI CON ASCENSORI

Qualora il proprietario faccia obbligo al portiere di prestare la sua opera per il servizio di ascensore, gli corrisponderà una indennità mensile di lire 2.000 per il primo ascensore e di lire 1.500 per il secondo.

Art. 10.

TELEFONO IN PORTINERIA

Quando nella portineria sia installato un apparecchio telefonico urbano o il citofono in comunicazione con gli altri appartamenti, l'indennità spettante al portiere è di lire 1.000 mensili.

Art. 11

CONDUZIONE DEL RISCALDAMENTO

Il portiere, se richiesto dal datore di lavoro, ha l'obbligo di far funzionare il servizio di riscaldamento dello stabile ed ha diritto, limitatamente al tempo in cui presta servizio, alle seguenti indennità mensili:

L. 2.000 se l'impianto funziona a combustibili liquidi;

L. 3.000 se l'impianto funziona a combustibili solidi.

Art. 12.

RISCOSSIONE DEGLI AFFITTI E QUOTE CONDOMINIALI

Al portiere incaricato a dette riscossioni, spetta un compenso di lire 1 per ogni 100 lire da lui riscosse.

Art. 13.

Il proprietario è tenuto a fornire al lavoratore tutto il materiale necessario per la pulizia.

Art. 14.

Con il presente contratto non si è inteso modificare le condizioni di miglior favore esistenti che vengono fatte salve.

Art. 15.

MINIMI SALARIALI

Per i lavoratori che prestano opera solo di pulizia scale e degli accessori «esclusa la vigilanza e custodia».

PULIZIA DI OGNI PIANO DI SCALA

una volta alla settimana	L.	750
due volte alla settimana	»	850
tre volte alla settimana	»	950
quattro volte alla settimana	»	1.050
cinque volte alla settimana	»	1.150
sei volte alla settimana	»	1.250
sette volte alla settimana	»	1.350

Oltre all'indennità di contingenza.

Art. 16.

Il presente contratto andrà in vigore il giorno 1° agosto 1959. Esso si intenderà rinnovato per un anno, e così in seguito, se una delle parti contraenti non lo avrà denunciato all'altra parte, per mezzo di lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI
PER I PORTIERI DI PESCARA

Tabella dei minimi salariali per i portieri di stabili urbani che prestano opera di vigilanza

Stabili con oltre 70 vani e con 10 appartamenti

Classifica	I Categ.	II Categ.	III Categ.
Capo famiglia	27.000	26.000	25.000
non capo famiglia	18.000	17.000	16.000

Stabili con oltre 40 a 70 vani con almeno 7 appartamenti

Classifica	I Categ.	II Categ.	III Categ.
Capo famiglia	24.000	23.000	22.000
non capo famiglia	16.000	15.000	14.000

Stabili con almeno 40 vani di 7 appartamenti

Classifica	I Categ.	II Categ.	III Categ.
Capo famiglia	22.000	21.000	20.000
non capo famiglia	15.000	14.000	13.000

Alla tabella sopra indicata va aggiunta l'indennità di contingenza.

Visti, l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 597.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese calzaturiere della provincia di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 25 luglio 1959, per gli operai addetti all'industria delle calzature, pantofole e tomaie;

Visto, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 18 dicembre 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende calzaturiere, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale della F.I.L.A. C.G.I.L. , il Sindacato Provinciale della F.U.I.L.A. C.I.S.L. ; cui ha aderito, in data 19 novembre 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Arezzo, in data 30 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Arezzo, l'accordo collettivo 18 dicembre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende calzaturiere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese calzaturiere della provincia di Arezzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, foglio n. 42. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 18 DICEMBRE 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE CALZATURIERE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 1959 addì 18 del mese di dicembre in Arezzo

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO rappresentata dal suo Presidente comm. ing. *Virgilio Migliarini,* assistito dal dott. *Guido Goti* della Associazione stessa e dal sig. *Virgilio Malatesti*

e

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA F.I.L.A. rappresentato dal suo Segretario sig. *Goretti Ottorino,* assistito dal sig. *Francesco Andreini* della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI AREZZO E PROVINCIA e dai sigg. *Mirri Mario* e *Sassoli Federico*;

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA F.U.I.L.A. rappresentato dal rag. *Olinto Landini,* Segretario provinciale della C.I.S.L. della provincia di Arezzo, assistito dai sigg. *Rossi Giuseppe* e *Checcacci Aladino,* in rappresentanza del Sindacato medesimo;

esaminata la situazione relativa al trattamento economico degli operai calzaturieri della provincia di Arezzo, dopo ampia e cordiale discussione si conviene quanto appresso:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1960 le aziende Calzaturiere della provincia di Arezzo corrisponderanno agli operai adulti di categoria esclusi gli apprendisti in aggiunta al trattamento retributivo contrattuale, una indennità giornaliera nella seguente misura:

Uomini di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria	L.	38,80
Donne di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria	»	24 —

Art. 2.

La suddetta indennità sarà assorbita fino alla sua concorrenza da eventuali miglioramenti che dovessero essere convenuti o riconosciuti in qualsiasi sede a titolo di indennità di mensa.

Art. 3.

Agli operai ed operaie adulti dipendenti dalle aziende calzaturiere della Provincia (fatta esclusione di quelli occupati nelle aziende della zona del Valdarno) attualmente in servizio che siano alle dipendenze della azienda ed in categoria da almeno cinque mesi, le aziende corrisponderanno un premio « una tantum » nelle seguenti misure:

Uomini di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria	L.	5.000
Donne di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria	»	3.000

Detto premio sarà corrisposto in misura frazionata e proporzionata all'effettivo servizio prestato in categoria dagli operai ed operaie nel periodo agosto-dicembre 1959 presso l'azienda.

Art. 4.

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 1960 ed avrà durata fino al 31 dicembre 1960. S'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga regolarmente disdetto da una delle due parti stipulanti almeno un mese prima della sua scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 598.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi della provincia di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Parma l'accordo collettivo 31 marzo 1960, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi, stipulato tra la Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale del Lavoro U.I.L. ;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 34 della provincia di Parma, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 31 marzo 1960, relativo agli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi della provincia di Parma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 43 — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 31 MARZO 1960 PER IL TRATTAMENTO DA APPLICARE AGLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE DELL'AGRICOLTURA PER CONTO TERZI DELLA PROVINCIA DI PARMA

In Parma, addì 31 marzo 1960, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma, alla presenza del dott. *Giuseppe Mistrali*, Direttore dell'Ufficio stesso,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI E MOTOARATORI DI PARMA, rappresentata dal cav. *Pietro Del Grano*, assistito dal cav. *Raimondo Minari*, Direttore dell'Associazione stessa.

e

la FEDERBRACCIANTI PROVINCIALE (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Giorgio Lindi*;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.), rappresentata dal geom. *Arrigo Fariselli*;

la CAMERA SINDACALE DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Albino Anelli*;

è stato stipulato il presente accordo da valere in Provincia di Parma, per gli addetti alle lavorazioni meccaniche dell'agricoltura per conto terzi.

Art. 1.

Il contratto collettivo di lavoro 24 febbraio 1958 si intende rinnovato sino al 31 maggio 1961.

Art. 2.

Le tariffe orarie indicate nella tabella allegato 1 di cui all'art. 6 del contratto collettivo sopraindicato sono così modificate, a partire dal 1° giugno 1960, e saranno valide sino al 31 maggio 1961:

Trebbiatura:

capo trebbia	L. 260
pressatori e imboccatori	» 240

Motoaratura e altre lavorazioni meccaniche agricole:

motoristi	L. 270
aiutanti	» 250

Art. 3.

Le spese per il conseguimento della patente di guida o per il suo rinnovo, per i lavoratori cui tale documento è prescritto dalle vigenti norme di legge, sono a carico del datore di lavoro che avrà in servizio il lavoratore nell'annata in cui tali spese sono state sostenute.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 599.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle province di Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali;

Visti, per la provincia di Catania: l'accordo collettivo integrativo 2 aprile 1959, stipulato tra la Sezione Dettaglianti dell'Alimentazione Gruppo Droghieri dell'Associazione dei Commercianti e la Federazione Commercio C.I.S.L. -, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; l'accordo collettivo integrativo 2 aprile 1959, stipulato tra la Sezione Dettaglianti dell'Alimentazione dell'Associazione dei Commercianti e la Federazione Commercio C.I.S.L. -, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; l'accordo collettivo integrativo 19 dicembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale C.I.S.N.A.L.-, il C.O.S.I.L.S. Provinciale; cui ha aderito, in pari data, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

Visto, per la provincia di Messina, il contratto collettivo integrativo 5 dicembre 1958, stipulato tra il Gruppo Dettaglianti Tessili e Abbigliamento, il Gruppo Grossisti Tessili e Abbigliamento, il Gruppo Commercianti di Calzature, il Gruppo Commercianti Ferro-metalli e Macchine, il Gruppo Profumieri dell'Associazione Commercianti, e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio Ausiliari e Turismo C.G.I.L. -, la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini C.I.S.L. -, il Sindacato Dipendenti Aziende Commerciali C.I.S.N.A.L. ; al quale ha aderito, in data 6 maggio 1959, la Delegazione Sindacale Provinciale Intersind ;

Visto, per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra la Federazione Provinciale dei Commercianti, la Delegazione Sindacale Interaziendale Intersind e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, Ausiliari e Turismo C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale dei Lavoratori Addetti al Commercio e ai Servizi Commerciali ed Affini C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Dipendenti del Commercio C.I.S.NA.L. ;

Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro;

Visti, per la provincia di Trapani: il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro; i contratti collettivi integrativi 20 luglio 1959, stipulati tra le medesime parti di cui al predetto contratto 20 giugno 1959;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 e n. 13 della provincia di Catania, rispettivamente in data 30 giugno 1960 e 28 aprile 1961, n. 3 della provincia di Messina, in data 1 luglio 1960, n. 1 della provincia di Palermo, in data 1 marzo 1960, n. 2 della provincia di Siracusa, in data 26 aprile 1960, n. 3 della provincia di Trapani, in data 30 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 2 aprile 1959 per il personale occupato nelle drogherie, l'accordo collettivo integrativo 2 aprile 1959 per il personale occupato nelle aziende esercenti il commercio al dettaglio dei generi di salumeria, salsamenteria e generi alimentari vari;

l'accordo collettivo integrativo 19 dicembre 1959 per il personale dipendente dalle aziende commerciali tessili, abbigliamento, arredamento, calzature e merci varie;

— per la provincia di Messina, il contratto collettivo integrativo 5 dicembre 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali tessili dell'abbigliamento, dell'arredamento, di mercerie, di profumerie, di calzature, di ferro-metalli, di macchine;

— per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;

— per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 1 aprile 1959 per i dipendenti dalle aziende commerciali;

— per la provincia di Trapani, il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1959 per i dipendenti dalle aziende commerciali esercenti la vendita e la installazione di materiale elettrico, idraulico, riscaldamento, radio e televisione; il contratto collettivo integrativo 20 luglio 1959 per i dipendenti delle aziende commerciali di tessuti, abbigliamento, profumerie, calzature, cartolibrerie, generi di monopolio e francobolli per collezione; il contratto collettivo integrativo 20 luglio 1959 per i dipendenti dalle aziende commerciali esercenti la vendita di ferro, ferramenta, legnami e materiali da costruzione e di conglobamento della retribuzione di cui all'accordo nazionale 28 giugno 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle provincie di Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 149, *foglio n.* 36 — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 APRILE 1959 PER IL PERSONALE OCCUPATO NELLE DROGHERIE DELLA PROVINCIA DI CATANIA

L'anno 1959, il giorno 2 del mese di aprile

tra

la SEZIONE DETTAGLIANTI DELL'ALIMENTAZIONE della provincia di Catania, Gruppo Droghieri, rappresentata dal Segretario dell'Associazione dei Commercianti di Catania, dott. *Arturo Nannicini*

e

la FEDERAZIONE COMMERCIO C.I.S.L., rappresentata dai sigg. *Russo Alfio* e *Biondi Mario;*

la C.G.I.L. rappresentata dal sig. *Alicata Antonio;*

la C.I.S.N.A.L. rappresentata dal rag. *Giannitto Gildo;*

si è stipulato il seguente accordo salariale per il personale occupato nelle drogherie:

1) *Commesso*

Retribuzione settimanale per n. 8 ore al giorno	L.	7.200
Retribuzione settimanale per n. 2 ore al giorno lavoro straordinario	»	2.160
	L.	9.360

2) *Aiuto commesso*

Retribuzione settimanale per n. 8 ore al giorno	L.	6.200
Retribuzione settimanale per n. 2 ore al giorno lavoro straordinario	»	1.860
	L.	8.060

3) *Cassiere*

Retribuzione settimanale per n. 8 ore al giorno	L.	5.200
Retribuzione settimanale per n. 2 ore al giorno lavoro straordinario	»	1.560
	L.	6.760

4) *Fattorino o garzone* (oltre gli anni 20)

Retribuzione settimanale per n. 8 ore al giorno	L.	5.500
Retribuzione settimanale per n. 2 ore al giorno lavoro straordinario	»	1.650
	L.	7.150

5) *Fattorino o garzone* (dai 18 ai 20 anni)

Retribuzione settimanale per n. 8 ore al giorno	L.	3.700
Retribuzione settimanale per n. 2 ore al giorno lavoro straordinario	»	990
	L.	4.690

6) *Fattorino o garzone* (dai 14 ai 18 anni)

Retribuzione settimanale per n. 8 ore al giorno	L.	1.750
Retribuzione settimanale per n. 2 ore al giorno lavoro straordinario	»	480
	L.	2.230

Le sopra riportate retribuzioni sono comprensive di tutte le indennità accessorie, in atto esistenti, derivanti da legge o da contratto (indennità di contingenza, caropane, ecc.).

Le parti convengono di agganciare le superiori paghe al sistema della scala mobile e, pertanto, si obbligano di apportare ad esse, semestralmente, quelle riduzioni o aumenti corrispondenti al minore o maggiore costo della vita.

Il presente accordo avrà decorrenza col 1° aprile 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 APRILE 1959 PER IL PERSONALE OCCUPATO NELLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DEI GENERI DI SALUMERIA, SALSAMENTERIA E GENERI ALIMENTARI VARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

L'anno 1959, il giorno 2 del mese di aprile

tra

la SEZIONE DETTAGLIANTI DELL'ALIMENTAZIONE della provincia di Catania, in persona del suo Presidente cav. *Sebastiano Impellizzeri*, assistito dai sigg. *Conti Gerolamo, Ferlito Raimondo*, nonchè dall'avv. *Giuseppe Guerrera* e avv. *Francesco Nicosia*

e

la FEDERAZIONE COMMERCIO C.I.S.L., rappresentata dai sigg. *Russo Alfio* e *Biondi Mario;*

la C.G.I.L. rappresentata dal sig. *Alicata Antonino;*

la C.I.S.N.A.L. rappresentata dal rag. *Giannitto Gildo;*

si è stipulato il seguente accordo salariale per il personale occupato nelle aziende esercenti il commercio al dettaglio dei generi di salumeria, salsamenteria e generi alimentari vari:

1) *Commesso*

Retribuzione settimanale per n. 8 ore al giorno	L.	7.200
Retribuzione settimanale per n. 2 ore al giorno lavoro straordinario	»	2.160
	L.	9.360

2) *Aiuto commesso*

Retribuzione settimanale per n. 8 ore al giorno	L.	6.200
Retribuzione settimanale per n. 2 ore al giorno lavoro straordinario	»	1.860
	L.	8.060

3) *Cassiere*

Retribuzione settimanale per n. 8 ore al giorno	L.	5.200
Retribuzione settimanale per n. 2 ore al giorno lavoro straordinario	»	1.560
	L.	6.760

4) *Fattorino o garzone* (oltre gli anni 20)

Retribuzione settimanale per n. 8 ore al giorno	L.	5.500
Retribuzione settimanale per n. 2 ore al giorno lavoro straordinario	»	1.650
	L.	7.150

5) *Fattorino o garzone* (dai 18 ai 20 anni)

Retribuzione settimanale per n. 8 ore al giorno	L.	3.700
Retribuzione settimanale per n. 2 ore al giorno lavoro straordinario	»	990
	L.	4.690

6) *Fattorino o garzone* (dai 14 ai 18 anni)

Retribuzione settimanale per n. 8 ore al giorno	L.	1.750
Retribuzione settimanale per n. 2 ore al giorno lavoro straordinario	»	480
	L.	2.230

Le sopra riportate retribuzioni sono comprensive di tutte le indennità accessorie, in atto esistenti, derivanti da legge o da contratto (indennità di contingenza, caropane, ecc.).

Nel caso in cui le aziende corrispondano al personale dipendente il vitto, sia esso costituito dal pranzo o dalla colazione o da tutti e due, a tali somministrazioni in natura viene convenzionalmente attribuito il valore di L. 3.000 (tremila) al mese.

Le parti convengono, altresì, di agganciare le superiori paghe al sistema della scala mobile e, pertanto, si obbligano di apportare ad esse, semestralmente, quelle riduzioni o aumenti corrispondenti al minore o maggiore costo di vita.

Il presente accordo avrà decorrenza col 1° gennaio 1959

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 DICEMBRE 1959 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Addì 19 dicembre 1959 in Catania, nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e M. O., davanti al dott. *Rosario Piro*, funzionario dell'Ufficio

tra

l'Associazione dei Commercianti, rappresentata dall'avv. *Giuseppe Guerrera*, assitito dal dott. *Nannicini Arturo*:

e

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio di Catania aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal suo segretario cav. *D'Avola Luigi*, assistito dal signor *Canuto Arnaldo* della C.I.S.L.;

la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio aderente alla Camera del Lavoro, rappresentata dal suo segretario sig. *Cimino Giuseppe*, assistito dal signor *Alicata Antonino*;

la C.I.S.N.A.L. di Catania, rappresentata dal suo dirigente rag. *Giannitto Gildo*;

il C.O.S.I.L.S. di Catania, rappresentato dal suo segretario sig. *Russo Alfio*;

si è stipulato il seguente accordo provinciale da valere per il personale dipendente dalle Aziende Commerciali Tessili Abbigliamento Arredamento, calzature e merci varie.

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960 le retribuzioni mensili da corrispondere sono quelle che risultano dalle allegate tabelle salvo condizioni di migliore favore esistenti.

Le suddette retribuzioni sono comprensive della indennità di caropane e della contingenza conglobata al 31 luglio 1958.

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO ARREDAMENTO CALZATURE E MERCI VARIE RICHIAMATE DALL'ACCORDO PROVINCIALE 19 DICEMBRE 1959 IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1960

QUALIFICHE	1ª Categoria Capo famiglia		2ª Categoria non capo famiglia superiore 21 anni		3ª Categoria non capo famiglia inferiore 21 anni			
					dai 20 ai 21 anni		inferiori anni 20	
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
A - 1 Personale con mansioni direttive	67.000	58.000	59.000	52.000	46.000	40.000	42.000	36.000
B - 1 Capo Uffici.	54.000	48.000	49.000	44.000	37.000	32.000	35.000	31.000
B - 1 Capo Ufficio tecnico	54.000	48.000	49.000	44.000	37.000	32.000	35.000	31.000
B - 1 Capo contabile	54.000	48.000	49.000	44.000	37.000	32.000	35.000	31.000
B - 1 Cassiere principale	54.000	48.000	49.000	44.000	37.000	32.000	35.000	31.000
B - 2 Capo reparto	52.000	47.500	48.000	42.500	35.000	29.000	33.000	28.000
B - 2 Contabile	52.000	47.500	48.000	42.500	35.000	29.000	33.000	28.000
B - 2 Magazziniere consegnatario	52.000	47.500	48.000	42.500	35.000	29.000	33.000	28.000
B - 2 Corrispondente	52.000	47.500	48.000	42.500	35.000	29.000	33.000	28.000
B - 3 Interprete	50.000	45.500	45.500	41.000	33.000	28.000	31.000	26.000
B - 3 Vetrinista	50.000	45.500	45.500	41.000	33.000	28.000	31.000	26.000
B - 3 Altro personale con mansioni di concetto	50.000	45.500	45.500	41.000	33.000	28.000	31.000	26.000
C - 1 Contabile d'ordine	45.100	41.100	40.600	36.600	27.600	23.600	26.600	23.100
C - 1 Cassiere comune	45.100	41.100	40.600	36.600	27.600	23.600	26.600	23.100
C - 1 Commesso di vendita	45.100	41.100	40.600	36.600	27.600	23.600	26.600	23.100
C - 2 Aiuto contabile	43.000	40.000	39.000	35.000	25.500	22.500	25.000	22.000
C - 2 Personale addetto alla cassa e registri	43.000	40.000	39.000	35.000	25.500	22.500	25.000	22.000
C - 2 Aiuto commesso con 5 anni di servizio	43.000	40.000	39.000	35.000	25.500	22.500	25.000	22.000
C - 2 Magazziniere	43.000	40.000	39.000	35.000	25.500	22.500	25.000	22.000
C - 2 Stenodattilografo	43.000	40.000	39.000	35.000	25.500	22.500	25.000	22.000
C - 3 Fatturista e squarcista	41.200	39.200	36.700	34.200	24.200	21.700	23.700	21.200
C - 3 Aiuto commesso da 3 a 5 anni	41.200	39.200	36.700	34.200	24.200	21.700	23.700	21.200
C - 3 Impiegati addetti controllo vendita	41.200	39.200	36.700	34.200	24.200	21.700	23.700	21.200
C - 4 Campionista	40.700	38.700	35.700	33.200	23.200	21.200	23.200	20.700
C - 4 Dattilografo	40.700	38.700	35.700	33.200	23.200	21.200	23.200	20.700
C - 4 Altro personale con mansioni d'ordine	40.700	38.700	35.700	33.200	23.200	21.200	23.200	20.700
C - 4 Aiuto commesso fino a tre anni di servizio	40.700	38.700	35.700	33.200	23.200	21.200	23.200	20.700
D - 2 Usciere	37.500	—	33.500	—	22.100	—	21.600	—
D - 2 Mannequins	—	36.000	—	31.500	—	20.600	—	20.100
D - 2 Imballatore	37.500	36.000	33.500	31.500	22.100	20.600	21.600	20.100
D - 2 Conducenti di veicoli a motore	37.500	—	33.500	—	22.100	—	21.600	—
D - 3 Altri conducenti	36.500	—	32.500	—	21.600	—	21.100	—
D - 3 Custode	36.500	—	32.500	—	21.600	—	21.100	—
D - 3 Portiere	36.500	—	32.500	—	21.600	—	21.100	—
D - 3 Guardia notturna	36.500	—	32.500	—	21.600	—	21.100	—
D - 3 Fattorini dai 14 ai 16 anni	29.800	—	—	—	—	—	15.300	—
» 16 » 18 »	31.000	—	—	—	—	—	16.000	—
» 18 » 20 »	32.500	—	—	—	—	—	17.600	—
» 20 » 21 »	33.500	—	—	—	18.100	—	—	—
» oltre i 21 anni	36.500	—	32.500	—	—	—	—	—
D - 4 Marcatore	35.500	33.500	31.500	29.000	20.100	18.600	19.600	18.100
D - 4 Facchini	35.500	—	31.500	—	20.100	—	19.600	—
E - 1 Operai specializzati	40.500	38.500	35.500	33.000	23.100	21.100	23.100	20.600
E - 2 Operai qualificati	38.500	36.500	34.000	32.000	22.100	20.600	22.100	20.100
E - 3 Operai comuni	35.500	33.500	31.500	29.000	20.100	18.600	19.600	18.100
Apprendistato:								
1° anno dai 14 ai 16 anni	32.300	32.300	—	—	—	—	16.300	16.300
» 16 » 18 »	32.800	32.800	—	—	—	—	16.800	16.800
» 18 » 20 »	33.300	33.300	—	—	—	—	17.300	17.300
2° anno fino ai 16 anni	33.500	33.500	—	—	—	—	17.500	17.500
dai 16 ai 18 anni	34.000	34.000	—	—	—	—	18.000	18.000
» 18 » 20 »	34.500	34.500	—	—	—	—	18.500	18.500
3° anno dai 16 ai 18 anni	35.200	35.200	—	—	—	—	19.200	19.200
» 18 » 20 »	35.700	35.700	—	—	—	—	19.700	19.700

I lavoratori inferiori agli anni 21 ai quali è stata riconosciuta la qualifica di capo famiglia successivamente alla data del 9 maggio 1953 non devono essere considerati tali quando percepiscono assegni familiari solamente per persone a carico diverse dalla moglie e dai figli.

Le superiori paghe hanno decorrenza dal *1° Gennaio 1960* e sono comprensive della indennità di contingenza, conglobata fino al 31 luglio 1958 e della *indennità di caropane*. La contingenza da corrispondere, in aggiunta alle retribuzioni sopra indicate, è la seguente:

1ª Categoria (capo famiglia)	*2ª Categoria* (non capo famiglia superiore anni 21	*3ª Categoria* (non capo famiglia inferiore anni 21)
Giornaliera L. 16,90	Giornaliera L. 13,85	Giornaliera L. 8,05
Mensile .. L. 439,40	Mensile .. L. 360,15	Mensile .. L. 209,40

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 5 DICEMBRE 1958, PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO, DELL'ARREDAMENTO, DI MERCERIE, DI PROFUMERIE, DI CALZATURE, DI FERRO-METALLI, DI MACCHINE DELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno 1958 addì 5 del mese di dicembre in Messina, nei locali dell'Associazione Commercianti della provincia di Messina,

tra

il GRUPPO DETTAGLIANTI TESSILI ED ABBIGLIAMENTO rappresentato dal sig. dott. *Emanuele Bottari* ff. Presidente del Gruppo e dai Consiglieri sig. *Micali* dottor *Alfredo*, sig. rag. *Lino Siracusano* e sig. rag. *Giuseppe Gullotta*;

il GRUPPO GROSSISTI TESSILI ED ABBIGLIAMENTO rappresentato dal suo Presidente sig. cav *Salvatore Siracusano*;

il GRUPPO COMMERCIANTI IN CALZATURE rappresentato dal Presidente sig. *Giuttari Antonino*;

il GRUPPO COMMERCIANTI FERRO-METALLI E MACCHINE rappresentato dal sig. dott. *Manno Francesco*;

il GRUPPO PROFUMIERI rappresentato dal Presidente sig. rag. *Giuseppe Grasso* e dal Consigliere sig. *Aurelio Calogero Caminiti*, assistiti dal dott. *Andrea Germanò*, Direttore dell'Associazione Commercianti della provincia di Messina,

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO AUSILIARI E TURISMO (F.I.L.C.E.A.) rappresentata dal sig. *Attanasio Vincenzo* Componente il Direttivo Nazionale e dai sigg. *D'Arrigo Gaetano* Segretario Provinciale del Sindacato, *Munaò Santi, Albanese Gino, Mettuno Antonio, Piccione Mario*, assistiti dal sig. *Bisignani Alfredo* della Segreteria della Camera del Lavoro ed il sig. *Gennaro Giuseppe* dell'Ufficio Contratti e Vertenze della Camera del Lavoro;

la C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Ristagno Giovanni* Segretario Provinciale della F.I.S.A.S.C.A., e dai signori: *Ventura Domenico, Ragano Giuseppe, Scotto Giovanni, Bonsignore Giovanni*, assistiti dal dott. *Antonino Perrone* Segretario Reggente della C.I.S.L. e dal sig. *Toscano Vincenzo* della C.I.S.L. stessa;

la C.I.S.N.A.L. rappresentata dal sig. *Lazzarotti Giuseppe*, Segretario Provinciale Sindacato Dipendenti Aziende Commerciali (F.I.S.N.A.L.C.), assistiti dai sigg.: *Felice Barrett* Reggente della Unione Provinciale e *Costa Michelangelo*;

si è stipulato il seguente Contratto Integrativo per il personale dipendente dalle Aziende Commerciali della provincia di Messina, appartenenti alle seguenti attività merceologiche: Tessili, Abbigliamento, Arredamento, Mercerie, Profumerie, Calzature, Ferro-Metalli e Macchine.

Art. 1.

In applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del 28 giugno 1958, e di conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio, gli stipendi ed i salari minimi, al lordo di R. M e delle ritenute di legge per il personale dipendente dalle Aziende esercenti le predette attività merceologiche, sono fissati nella seguente misura, comprensiva della contingenza conglobata e del caro-pane, a far tempo dal 1° dicembre 1958:

CATEGORIA *A*

(art. 4 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

	Uomini	Donne
Raggruppamento A-1		
Personale con funzioni di carattere direttivo	80.218	—
Raggruppamento A-2		
a) Capo di servizio tecnico o amministrativo	73.735	—
b) Gestore o Gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze	73.735	—
c) Capo dello Ufficio vendite o acquisti	73.735	—
d) Capo dell'Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale	73.735	—

CATEGORIA *B*

(art. 5 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

	Uomini	Donne
Raggruppamento B-1		
1) Capo Ufficio	56.524	—
2) *a*) Ispettore	56.524	—

	Uomini	Donne
3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera *b*) del Raggruppamento A-2	68.355	—
5) Capo-contabile	56.524	—
6) Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse	56.524	—
Raggruppamento B-2		
2) *b*) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza al personale	54.086	—
4) Capo-reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze	54.086	—
7) Contabile con mansioni di concetto o prima notista	54.086	45.635
8) Corrispondente con mansioni di concetto	54.086	—
9) Segretario di direzione con mansioni di concetto	54.086	—
13) Progettista	54.086	—
16) Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze	56.579	—
19) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo	54.086	—
23) Propagandista scientifico	54.086	—
Raggruppamento B-3		
10) Interprete	51.627	—
11) Stenodattilografo in lingue estere	51.627	—
12) Disegnatore tecnico	51.627	—
14) Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari	51.627	—
15) Vetrinista	55.505	—
31) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione	51.627	43.671

CATEGORIA *C*

(art. 6 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

	Uomini	Donne
Raggruppamento C-1		
1) Contabile d'ordine	46.402	38.670
2) Cassiere comune	46.402	38.796
16) Commesso di vendita	46.402	37.439
Stesso personale, se di età dai 18 ai 20 anni	40.004	30.487
Raggruppamento C-2		
2) Aiuto contabile	42.386	36.734
3) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili	41.727	—
4) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa	41.727	—
8) Commesso di cassa o aiuto-cassiere, l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni	41.727	36.842
9) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo	41.727	—
10) Stenodattilografo	41.727	—
18) *a*) Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni	42.386	35.170
19) Commesso di magazzino	41.727	—
23) Aiuto-vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie)	37.757	—
30) Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita	46.756	—
32) Impiegato addetto alle spedizioni	41.727	—
Stesso personale, se di età dai 18 ai 20 anni	38.643	33.409
Raggruppamento C-3		
4) Fatturista	41.557	—
5) Squarcista	41.557	—
18) *b*) Aiuto commesso da 3 a 5 anni di anzianità di servizio	41.557	35.023
19) *b*) Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie)	41.557	—
21) Impiegato addetto al controllo delle vendite	41.557	—
22) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita, anche se svolge mansioni di sorveglianza	41.557	—
31) Aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie	41.557	—
Stesso personale, se di età dai 18 ai 20 anni	36.556	30.755
Raggruppamento C-4		
11) Dattilografo	40.386	—
12) Scritturale	40.386	—

	Uomini	Donne
13) Archivista, protocollista	40.386	—
14) Schedarista	40.386	—
15) Addetto agli indirizzi	40.386	—
18) *c*) Aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio	41.435	34.941
24) Campionarista, piazzista o addetto al prezzario (prezzista e l'addetto alla compilazione dei listini dell'azienda)	40.386	—
34) Addetto al centralino telefonico	40.386	—
36) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione	40.386	—
Stesso personale, se di età dai 18 ai 20 anni	36.555	29.955

CATEGORIA *D*

(art. 8 del C.C.N.L. 26 giugno 1958)

	Uomini	Donne
Raggruppamento D-1		
D) II Gruppo		
14) Conducente di autotreno	40.783	—
Raggruppamento D-2		
D) II Gruppo		
1) Usciere	39.461	—
7) Imballatore	39.461	—
8) Impaccatore	39.461	—
13) Autista	39.461	—
15) Conducente di motofurgoncino	39.461	—
Stesso personale, se di età dai 18 ai 20 anni	34.633	—
Raggruppamento D-3		
D) II Gruppo		
2) Fattorino	39.050	—
3) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione) . .	39.050	—
4) Custode	39.050	—
5) Guardiano di deposito	39.050	—
6) Guardiano notturno	39.227	—
9) Avvolgitore	39.050	—
17) Ascensorista .	39.050	—
Stesso personale, se di età dai 18 ai 20 anni	31.715	—
Stesso personale, se di età dai 16 ai 18 anni	24.997	—
Raggruppamento D-4		
D) II Gruppo		
12) Personale di fatica e addetti alla pulizia .	38.701	—
18) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe	38.701	—

CATEGORIA *E*

(art. 9 del C.C.N.L. 28 giugno 1958)

	Uomini	Donne
Raggruppamento E-1		
Operai specializzati	45.900	37.550
Raggruppamento E-2		
Operai qualificati	42.039	34.379
Raggruppamento E-3		
Operai comuni	35.567	29.113
Apprendisti minori ai 16 anni		
1° anno	18.133	18.098
2° anno	18.849	18.814
3° anno	19.170	19.135
Apprendisti dai 16 ai 18 anni		
1° anno	23.298	21.535
2° anno	24.013	22.439
3° anno	24.332	22.592
Apprendisti dai 18 ai 20 anni		
1° anno	28.858	23.175
2° anno	28.923	23.904
3° anno	29.350	24.627

Art. 2.

Il personale femminile per il quale nelle anzidette tabelle non è espressamente prevista la misura della retribuzione, godrà del corrispondente trattamento economico del personale maschile, ridotto del 18%.

Art. 3.

Una riduzione del 20% sulle anzidette paghe, sarà applicata per tutto il personale di ambo i sessi che presta servizio nelle aziende ubicate nel territorio della provincia.

Art. 4.

Sono fatte salve le condizioni di migliore favore previste dalla legge.

Art. 5.

Per le missioni di durata superiore al mese, al personale sarà corrisposta una diaria pari al 60% della doppia retribuzione globale di fatto.

Art. 6.

Eventuali maggiorazioni di retribuzione, concesse dalle Ditte anteriormente al 1° dicembre 1958 ed in previsione del presente accordo, saranno assorbite.

Art. 7.

In ottemperanza all'art. 120 del citato Contratto Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1958 la Commissione Paritetica Provinciale risulta così costituita:

per la F.I.L.C.E.A.: *Attanasio Vincenzo, D'Arrigo Gaetano*

per la C.I.S.L.: *Ristagno Giovanni, Ventura Domenico*

per la F.S.N.A.L.C.: *Costa Michelangelo, Lazzarotti Giuseppe*

per il GRUPPO DETTAGLIANTI TESSILI: rag. *Giuseppe Gullotta*, rag. *Lino Siracusano*

per il GRUPPO CALZATURE: sig. *Giuttari Antonino*

per il GRUPPO PROFUMIERI: rag. *Grasso Giuseppe*, rag. *Aurelio Calogero Caminiti*

per il GRUPPO FERRO-METALLI E MACCHINE: dottor *Francesco Manno*.

Art. 8.

Alla predetta Commissione Paritetica, oltre i compiti previsti dal C.N.L. del 28 giugno 1958, è attribuita la competenza di accertare e determinare il prezzo della carta, i cali e quanto altro fissato dall'art. 111 del citato C.N.L. del 28 giugno 1958.

Art. 9.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si fa esplicito riferimento al Contratto Nazionale di Lavoro in data 28 giugno 1958.

Art. 10.

Il presente contratto sarà valido fino al 30 novembre 1960 e si intenderà rinnovato tacitamente, di anno in anno, ove non disdettato con almeno 3 mesi di anticipo sulla data di scadenza, originaria o rinnovata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 OTTOBRE 1959, PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

L'anno 1959 addì 1 del mese di Ottobre, in Palermo nella sede della Federazione Provinciale dei Commercianti

tra

la FEDERAZIONE stessa rappresentata dal suo presidente comm. *Giovanni Pravatà* con l'intervento dei sigg. commendator *Agostino Randazzo*, comm. *Salvatore Barraia* comm. *Pietro Russo*, dott. *Guido Lo Cicero*, sig. *Emanuele Ulizzi*, dott. *Giacomo Aliotta*, sig. *Aldo Dagnino*, cav. *V. Avati*, dott. *Ermete Nustrini*, sig. *Onofrio Cangemi* assistiti dal rag. *Salvatore Zappalà* Segretario Generale della Federazione Provinciale dei Commercianti

la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE Intersind di Napoli, rappresentata dal dott. *Antonio Dini*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO E AUSILIARI E TURISMO (FILCEA) rappresentata dal suo Segretario Responsabile sig. *Filippo Di Piazza*, con l'intervento dei sigg. *Caldara Vincenzo*, *Marchese Giuseppe* della Segreteria, *Corradino Rosaria*, *Castrovinci Lorenzo*, *La Torre Giuseppe*, *Montalto Giuseppe*, *Giannilivigni Giuseppe* del Consiglio Direttivo, ed assistiti dal dott. *Italo Mazzola* della Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.)

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI LAVORATORI ADDETTI AL COMMERCIO E AI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI (FISASCA) rappresentata dal sig. *Antonino Perricone*, Segretario responsabile, con l'intervento dei signori *Marchione Giuseppe*, *Ventimiglia Salvatore*, *Stefano Zangara* e con l'assistenza del dott. *Nino Muccioli* Segretario Generale della C.I.S.L., dal dott. *Orazio Zappalà* Segretario Generale Aggiunto della stessa e dal prof. *Salvatore Toscano* dell'Ufficio Sindacale

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL COMMERCIO (FISNALC) rappresentata dal sig. *Giuseppe Bisso* della Unione Italiana del Lavoro

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DIPENDENTI DEL COMMERCIO rappresentato dal suo Segretario responsabile sig. *Calderone Cesare Augusto* e assistito dal sig. *Camarotti Alberto* Segretario sindacale della CISNAL.

Si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende commerciali stipulato a Roma il 28 giugno 1958 e di conglobamento della retribuzione di cui all'accordo nazionale 28 giugno 1958, da valere nella provincia di Palermo per tutte le categorie di aziende commerciali disciplinate dal precitato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1.

In applicazione degli articoli 81 e 82 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si determinano i seguenti minimi di paga al lordo di R. M.

I salari e gli stipendi così come concordati sono la risultanza della operazione di conglobamento delle voci della retribuzione dei lavoratori del commercio di cui all'Accordo nazionale 28 giugno 1958 in relazione alle cui norme nei minimi di retribuzione qui sotto indicati sono stati conglobati i sei punti di contingenza scattati in applicazione dell'Accordo nazionale 17 gennaio 1951 tra il dicembre 1955 e il 31 ottobre 1958, e l'indennità di caropane.

Restano ferme le eventuali migliori condizioni acquisite dal personale già in servizio all'entrata in vigore del presente contratto provinciale integrativo.

Il presente contratto entrerà in vigore il 1° novembre 1959 e sostituisce con tale decorrenza il precedente contratto provinciale integrativo 21 ottobre 1958.

CATEGORIA A

(Art. 4 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950)

Raggruppamento A1

Personale con funzioni di carattere direttivo, escluso quello di cui agli artt. 6 e 34 del R.D.L. 1° luglio 1926 n. 1130:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
L.	76.250	65.500

Raggruppamento A2

1) Capo di servizio tecnico o amministrativo;

2) Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

3) Capo dell'Ufficio vendite o acquisti;

4) Capo di ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
L.	59.500	51.200

Sono esclusi dalla Categ. *A* anche se in possesso dei requisiti di cui al n. 2 del raggruppamento *A2* i gestori o gerenti di negozi, filiali o magazzini di aziende ortofrutticole o di tutte le altre aziende che esercitano attività a carattere stagionale, per le quali il negozio, filiale o magazzino non abbia i caratteri di stabilità o di permanenza che hanno normalmente le aziende commerciali comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.

CATEGORIA *B*

Art. 5 del C.C.N.L. 28 giugno 1958

Il personale di Categ. *B* è distinto, nell'ambito della categoria stessa, in tre raggruppamenti, denominati Raggrupp. *B1*, Raggrupp. *B2*, Raggrupp. *B3*.

Raggruppamento B1

1) Capo Ufficio;

2) Ispettore;

3) Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Raggrupp. *A2*;

4) Capo-contabile;

5) Cassiere principale che sovraintende almeno a tre casse;

6) Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori 21 anni	L.	53.100	45.500
inferiori 21 anni	»	50.500	44.500

Raggruppamento B2

1) Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;

2) Capo-reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;

3) Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

4) Contabile con mansioni di concetto o primanotista;

5) Corrispondente con mansioni di concetto;

6) Segretario di direzione con mansioni di concetto;

7) Progettista;

8) Consegnatario di magazzino con responsabilità di tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;

9) Agente acquisitore nelle aziende di legname,

10) Agente esterno consegnatario delle merci alla dipendenza della Ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;

11) Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;

12) Estimatore nelle aziende commerciali di arte o di antichità;

13) Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale;

14) Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;

15) Propagandista scientifico;

16) Chimico di laboratorio;

17) Capitano di rimorchiatore:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori 21 anni	L.	50.000	43.000
Inferiori 21 anni	»	47.250	41.100

Raggruppamento B3

1) Vice Capo-reparto, anche con funzioni di vendita;

2) Vice Capo-reparto tecnico di ciclo meccanografico;

3) Interprete;

4) Stenodattilografo in lingue estere:

5) Disegnatore tecnico;

6) Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero); creatore e redattore di testi pubblicitari;

7) Vetrinista;

8) Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

9) Commesso stimatore di gioielleria:

10) Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264;

Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del R.D.L. 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;

11) Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria:

12) Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere

alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;

13) Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compresa nella predetta elencazione:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori 21 anni	L.	48.200	41.500
inferiori 21 anni	»	46.100	39.700

Raggruppamento C1

1) Contabile d'ordine;

2) Cassiere comune;

3) Traduttore;

4) Astatore;

5) Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;

6) Commesso di vendita;

7) Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori 21 anni	L.	43.000	37.000
dai 20 ai 21 »	»	42.400	36.500
dai 19 ai 20 »	»	37.800	32.300
dai 18 ai 19 »	»	37.250	32.000
dai 17 ai 18 »	»	32.400	27.900
dai 15 ai 17 »	»	32.000	27.500
infer. anni 16	»	27.200	26.000

Raggruppamento C2

1) Aiuto-contabile;

2) Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

3) Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;

4) Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa:

5) Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);

6) Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico);

7) Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

8) Aiuto-pittore e aiuto-disegnatore;

9) Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale);

10) Stenodattilografo;

11) Aiuto-commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni;

12) Aiuto-vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);

13) Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

14) Commesso di magazzino;

15) Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo;

16) Impiegato addetto alle spedizioni:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori 21 anni	L.	37.500	32.250
dai 20 ai 21 »	»	37.100	31.900
dai 19 ai 20 »	»	33.000	28.000
dai 18 ai 19 »	»	32.600	27.500
dai 17 ai 18 »	»	28.400	24.600
dai 16 ai 17 »	»	28.000	24.100
infer. anni 16	»	23.500	21.600

Raggruppamento C3

1) Fatturista:

2) Squarcista.

3) Aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni;

4) Preparatore di commissioni (escluso il personale di azienda all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie);

5) Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato;

6) Commesso di biblioteca circolante;

7) Impiegato addetto al controllo delle vendite;

8) Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza;

9) Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali;

10) Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale;

11) Addetto al riscontro e controllo nelle Agenzie giornalistiche;

12) Aiuto-magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;

13) Pratico di laboratorio chimico:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori 21 anni	L.	35.700	30.900
dai 20 ai 21 »	»	35.400	30.500
dai 19 ai 20 »	»	31.500	27.100
dai 18 ai 19 »	»	31.100	26.700
dai 17 ai 18 »	»	27.000	23.250
dai 16 ai 17 »	»	26.500	22.500
infer. anni 16	»	22.100	20.600

Raggruppamento C4

1) Dattilografo;
2) Scritturale;
3) Archivista-protocollista;
4) Schedarista;
5) Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.);
6) Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;
7) Addetto agli indirizzi;
8) Aiuto-commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;
9) Campionarista, prezzista o addetto alla compilazione dei listini dell'azienda;
10) Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note d'accompagnamento presso Aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc.;
11) Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche;
12) Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;
13) Addetto al centralino telefonico;
14) Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori 21 anni	L.	35.000	30.100
dai 20 ai 21 »	»	34.500	29.750
dai 19 ai 20 »	»	30.500	26.250
dai 18 ai 19 »	»	30.200	26.000
dai 17 ai 18 »	»	26.250	22.750
dai 16 ai 17 »	»	25.800	22.250
infer. anni 16	»	21.250	19.500

Raggruppamento D1

1) Banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini;
2) Conducente di autotreno:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori 20 anni	L.	38.500	—
dai 18 ai 20 »	»	33.100	—
dai 16 ai 18 »	»	26.100	—

Raggruppamento D2

1) Aiuto-commessi delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari e promiscui);
2) Aiuto-banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame e selvaggina e affini;
3) Aiuto-commesso di negozi e rivendite di erbaggi e frutta;
4) Aiuto-commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca;
5) Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);
6) Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
7) Preparatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali (personale di aziende all'ingrosso che provvede allo smistamento delle merci e consegna ai clienti, alle dipendenze del magazziniere);
8) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) con facoltà di esazione;
9) Marcatore (addetto alla materiale applicazione dei cartellini dei prezzi);
10) Usciere;
11) Imballatore;
12) Impaccatore;
13) Autista;
14) Conducente di motofurgone:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori 20 anni	L.	35.200	28.000
dai 18 ai 20 »	»	30.250	24.000
dai 16 ai 18 »	»	23.650	19.000
infer. anni 16	»	19.250	17.200

Raggruppamento D3

1) Aiuto-banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.);
2) Addetto alle pompe stradali per la benzina (pompista) senza facoltà di esazione;
3) Fattorino;
4) Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce, con o senza facoltà di esazione):
5) Custode;
6) Guardiano di deposito;
7) Guardiano notturno;
8) Avvolgitore;
9) Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste;
10) Portiere;
11) Conducente di veicoli a trazione animale;
12) Ascensorista:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori 20 anni	L.	34.500	27.600
dai 18 ai 20 »	»	27.000	21.600
dai 16 ai 18 »	»	17.500	15.000
infer. anni 16	»	12.600	11.600

Raggruppamento D4

1) Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone;
2) Altro personale con mansioni analoghe:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
superiori 20 anni	L.	33.200	26.600
dai 18 ai 20 »	»	26.250	21.500
dai 16 ai 18 »	»	16.800	14.000
infer. anni 16	»	12.000	11.200

Raggruppamento E1

1) Capi-operai;
2) Operai specializzati, intendendosi per tali gli operai qualificati che sanno eseguire a perfetta regola di arte tutti i lavori e operazioni inerenti alla loro specialità, per la cui esecuzione occorra una provata capacità tecnica pratica che si acquista soltanto attraverso

il necessario tirocinio nell'azienda e nelle scuole e corsi professionali; tagliatore sarto; fuochista con patente: addetti ai distributori di benzina con facoltà di esazione; falegname, elettricista, meccanico, lucidatore, tappezziere, operai specializzati fioristi (sono quei prestatori di opera comunemente chiamati anche fioristi addetti alla lavorazione dei fiori e delle piante ed alla preparazione delle corone e cesti, cuscini ecc. e che eccezionalmente vendono); orafi, argentieri, orologiai, montatori e riparatori impianti apparecchi radio-telefonici, amplificatori muniti di diploma di Stato; rosticciere, ottico, ritoccatori addetti ai laboratori fotografici, ed altro personale con mansioni analoghe non espressamente contemplato nella predetta elencazione:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
		—	—
superiori 20 anni	L.	38.250	—
dai 18 ai 20 »	»	33.100	—
dai 16 ai 18 »	»	26.250	—

Raggruppamento E2

Operai qualificati, intendendosi per tali gli operai che sanno compiere lavori e operazioni che richiedono il possesso di specifiche capacità, acquisite attraverso adeguato tirocinio e pratica di mestire; operaio sarto; fuochista senza patente: addetti ai distributori di benzina senza facoltà di esazione; operai ausiliari (muratori, falegnami, elettricisti e simili) materassaio, meccanico, montatore e riparatore in genere; friggitori ed aiuto rosticcieri, personale addetto al maneggio del ferro ed altro personale con mansioni analoghe non espressamente contemplate nella predetta elencazione:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
		—	—
età sup. ai 20 anni comp.	L.	35.500	28.400
dai 18 ai 20 » »	»	30.500	24.200
dai 16 ai 18 » »	»	24.000	20.500
infer. ai 16 » »	»	19.000	17.300

Raggruppamento E3

Operai comuni, intendendosi per tali gli operai che, dopo aver compiuto adeguato tirocinio, sono adibiti a coadiuvare gli operai delle qualifiche superiori o a compiere operazioni meno complesse per cui sono richieste capacità tecnico-pratiche meno approfondite.

La qualifica di « operaio comune » in contrapposto a « operaio qualificato » è riferita al grado di difficoltà delle singole lavorazioni e alla pratica di mestiere dei singoli, e pertanto anche l'assegnazione al raggruppamento *E3* costituisce una qualificazione per la quale è ammesso l'apprendistato.

Con separati accordi, da stipularsi in sede nazionale le parti interessate potranno procedere, per singoli settori, alla definizione particoleggiata delle varie qualifiche operaie e al loro incasellamento nei raggruppamenti della categoria *E*: stampatori e sviluppatori fotografici; addetti alla tagliatura delle testate nei giornali; aiuto montatori e riparatori; aiuto ottico, addetti nelle aziende olearie e vinicole, alla lavatura, infiascamento, imbottigliamento e confezioni, addetti alla lavatura, smaltatura e ritagliatura fotografie ed altro personale con mansioni analoghe non espressamente contemplate alla predetta elencazione:

		Stipendio mensile Uomini	Donne
		—	—
età sup. ai 20 anni comp.	L.	33.000	26.400
dai 18 ai 20 » »	»	28.500	23.000
dai 16 ai 18 » »	»	21.250	18.500
infer. ai 16 » »	»	17.000	15.600

RETRIBUZIONI DEGLI APPRENDISTI

Categorie impiegatizie

		Stipendio mensile Uomini	Donne
Apprendisti 1° anno:		—	—
dai 20 ai 21 anni	L.	25.500	22.000
dai 19 ai 20 »	»	23.000	19.800
dai 18 ai 19 »	»	22.750	19.600
dai 17 ai 18 »	»	20.200	17.400
dai 16 ai 17 »	»	20.000	17.200
infer. ai 16 »	»	16.000	15.000
Apprendisti 2° anno:			
dai 21 ai 22 anni	L.	28.000	24.100
dai 20 ai 21 »	»	27.000	23.250
dai 19 ai 20 »	»	25.500	22.000
dai 18 ai 19 »	»	24.500	21.100
dai 17 ai 18 »	»	21.750	18.750
dai 16 ai 17 »	»	21.500	18.350
infer. ai 16 »	»	17.000	16.000
Apprendisti 3° anno:			
dai 22 ai 23 anni	L.	31.500	27.100
dai 21 ai 22 »	»	29.500	25.400
dai 20 ai 21 »	»	27.500	23.650
dai 19 ai 20 »	»	26.000	22.400
dai 18 ai 19 »	»	25.500	22.000
dai 17 ai 18 »	»	23.000	19.800
dai 16 ai 17 »	»	22.500	19.400
infer. ai 16 »	»	18.000	17.000

Categorie non impiegatizie

		Stipendio mensile Uomini	Donne
Apprendisti 1° anno:		—	—
dai 20 ai 21 anni	L.	23.750	19.000
dai 18 ai 20 »	»	22.000	17.600
dai 16 ai 18 »	»	16.500	14.500
infer. ai 16 »	»	12.500	12.000
Apprendisti 2° anno:			
dai 21 ai 22 anni	L.	27.500	22.000
dai 20 ai 21 »	»	24.750	19.800
dai 18 ai 20 »	»	23.500	19.500
dai 16 ai 18 »	»	19.000	15.500
infer. ai 16 »	»	14.000	13.000
Apprendisti 3° anno:			
dai 22 ai 23 anni	L.	31.750	25.400
dai 21 ai 22 »	»	30.000	24.000
dai 20 ai 21 »	»	27.000	21.600
dai 18 ai 20 »	»	24.750	19.800
dai 16 ai 18 »	»	20.000	16.500
infer. ai 16 »	»	16.000	14.000

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONGLOBATE

Personale dipendente da mercati ortofrutticoli allo ingrosso:

Categoria C1

Contabile d'ordine	L.	41.900 mensili

Categoria C2

Aiuto-contabile	L.	36.750 mensili

Categoria D4

Personale di fatica

super. anni 20	L.	8.100	settim.
dai 18 ai 20 anni	»	6.650	»

Per le qualifiche non previste nella presente tabella si fa riferimento alla tabella per le aziende commerciali.

Art. 2.

RIDUZIONI

Le retribuzioni di cui al presente contratto vanno ridotte del 6 % per i Comuni della provincia, escluso il capoluogo, con oltre 30.000 abitanti e del 10 % nei Comuni con meno di 30.000 abitanti.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Oltre la retribuzione di cui all'art. 1 verrà corrisposta al personale l'indennità di contingenza risultante alla data attuale costituita da 5 punti della nuova serie in base all'accordo 29 aprile 1957.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo di cui all'art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di cui in premessa è fissato in 9 ore giornaliere o 54 settimanali.

Art. 5.

ORARIO DI APERTURA DEI NEGOZI

Per l'apertura e chiusura dei negozi le parti si rimettono alle disposizioni del decreto prefettizio vigente in materia.

Art. 6.

MISSIONI E TRASFERIMENTI

Per il personale che viene inviato in trasferta od in missione (fatta esclusione per i viaggiatori di commercio per il personale avente convenzioni speciali) compete:

1) il rimborso delle spese effettive per il viaggio e per il trasporto del bagaglio;

2) il rimborso delle spese postali e telegrafiche fatte in esecuzione del mandato nell'interesse della Ditta;

3) una diaria corrispondente ad una doppia giornata della retribuzione della paga globale di fatto (contingenza inclusa) percepita dal lavoratore; qualora non vi sia pernottamento fuori sede, detta diaria verrà ridotta di un terzo.

Art. 7.

RITENUTE PER VITTO E ALLOGGIO

Qualora il lavoratore fruisca della corresponsione del vitto e alloggio o del solo vitto le relative trattenute da operare sulla retribuzione non potranno superare le seguenti misure:

a) vitto e alloggio: metà della retribuzione globale (contingenza inclusa);

b) solo vitto (due pasti): 1/3 della retribuzione globale (contingenza inclusa):

c) solo vitto (un pasto): 1/4 della retribuzione globale (contingenza inclusa);

d) solo alloggio: 1/5 della retribuzione globale (contingenza inclusa).

Il vitto dovrà essere buono e soddisfacente, l'alloggio deve rispondere alle norme igieniche e sanitarie in vigore.

Art. 8.

RETRIBUZIONE DEI CALI, TARE E PERDITE DI COTTURA

In relazione all'art. 3 del C.C.N.L. la determinazione dei cali delle tare, perdita di cottura delle merci affidate ai gestori di negozi o spacci di generi alimentari, viene demandata ad una apposita Commissione paritetica, alla quale viene attribuito altresì il compito della risoluzione delle eventuali contestazioni che potrebbero sorgere in materia.

Art. 9.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti stipulanti convengono di costituire una Commissione paritetica composta di n. 3 rappresentanti di datori di lavoro e di n. 3 rappresentanti di lavoratori, avente funzioni di dirimere in via conciliativa le controversie individuali e collettive in ordine all'applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti e accordi di lavoro vigenti.

Art. 10.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui in premessa e le disposizioni di legge.

Art. 11.

DURATA

Il presente contratto provinciale integrativo avrà decorrenza dal 1° novembre 1959 e scadrà il 28 febbraio 1961. Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, e così di anno in anno.

Tabella dell'Indennità Contingenza (scala mobile) in vigore al 1° maggio 1959 da valere per le Aziende Commerciali della Provincia di Palermo da conteggiare separatamente dalla retribuzione di cui al Contratto Provinciale integrativo del 1° ottobre 1959 (5 punti complessivi) assoggettabile alle variazioni nazionali di scala mobile del settore commerciale

QUALIFICHE	GRUPPO TERRITORIALE A			
	UOMINI		DONNE	
	Giornaliera	Mensile	Giornaliera	Mensile
CATEGORIA A	171,50	4.459	171,50	4.459
CATEGORIA B				
superiore ai 21 anni	129	3.354	112,50	2.925
inferiore ai 21 anni	112	2.912	96,50	2.509
CATEGORIA C1 C2 (Vedi qualif. C.C.N.L. per dipendenti da Aziende Commerciali 28-6-1958)				
superiore ai 21 anni	96	2.496	84	2.184
dai 20 ai 21 anni	92,50	2.405	79	2.054
dai 19 ai 20 anni	89	2.314	71	1.846
dai 18 ai 19 anni	81,50	2.119	66	1.716
dai 17 ai 18 anni	70,50	1.833	60,50	1.573
dai 16 ai 17 anni	65	1.690	56	1.456
sotto ai 16 anni	54	1.456	50	1.300
CATEGORIA C3 C4 (Vedi qualif. C.C.N.L. per dipendenti da Aziende Commerciali 28-6-1958)				
superiore ai 21 anni	81,50	2.119	71	1.846
dai 20 ai 21 anni	78	2.028	68	1.768
dai 19 ai 20 anni	75,50	1.953	63,50	1.651
dai 18 ai 19 anni	71	1.846	56	1.456
dai 17 ai 18 anni	60	1.560	51	1.326
dai 16 ai 17 anni	56,50	1.469	48,50	1.261
superiore ai 16 anni	45	1.170	42,50	1.105
CATEGORIA D1 E1 (Vedi qualif. C.C.N.L. per dipendenti da Aziende Commerciali 28-6-1958)				
superiore ai 20 anni	90	2.340	76,50	1.989
dai 18 ai 20 anni	87,50	2.275	74,50	1.937
dai 16 ai 18 anni	77,50	2.015	66	1.716
CATEGORIA D2 E2 (Vedi qualif. C.C.N.L. per dipendenti da Aziende Commerciali 28-6-1958)				
superiore ai 20 anni	80,50	2.093	68,50	1.781
dai 18 ai 20 anni	78,50	2.041	57,50	1.495
dai 16 ai 18 anni	69	1.794	54	1.456
sotto ai 16 anni	57	1.482	48	1.248
CATEGORIA D3 E3 (Vedi qualif. C.C.N.L. per dipendenti da Aziende Commerciali 28-6-1958)				
superiore ai 20 anni	76,50	1.989	65	1.690
dai 18 ai 20 anni	71,50	1.859	54,50	1.417
dai 16 ai 18 anni	56,50	1.469	48,50	1.261
sotto ai 16 anni	44,50	1.157	42	1.092
CATEGORIA D4 (Vedi qualif. C.C.N.L. per dipendenti da Aziende Commerciali 28-6-1958)				
superiore ai 20 anni	71,50	1.859	61	1.586
dai 18 ai 20 anni	67	1.742	51,50	1.339
dai 16 ai 18 anni	53	1.378	46	1.196
sotto ai 16 anni	37	962	36,50	949

APPRENDISTI:

a) con mansioni impiegatizie: punto pari età Cat. C3 C4 ridotto del 10%;

b) con mansioni non impiegatizie: punto pari età Cat. D3 - E3 ridotto del 10%

Visto il contratto e le tabelle che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 APRILE 1959, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

L'anno 1959, il giorno 1° del mese di aprile, in Siracusa, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della M. O., alla presenza del dott. Nunzio Calabrò;

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal suo presidente comm. rag. *Carmelo Formosa* con l'intervento dei sigg. dott. *Salvatore De Pietro*, comm. rag. *Adolfo Bozzanca*, dott. *Salvatore Cassone*, sig. *Ettore Accolla*, comm. *Giacomo Manca*, comm. rag. *Francesco Giliberti*, dott. *Alberto Aletti*, sig. *Salvatore Sesta*, sig. *Giuseppe Giudice*, assistiti dal segretario ragioniere *Carmelo Schiavo*;

e

l'UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L., rappresentata dal segretario responsabile dott. *Enzo Terranova*, assistito dal sig. *Aldo Falsaperla*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal segretario responsabile sig. *Epifanio La Porta*, assistito dal sig. *Aldo Lanza*;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal suo segretario responsabile sig. *Giovanni Saraceno*, assistito dal sig. *Giorgio Di Pietro*;

si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali, da valere nella provincia di Siracusa.

Art. 1.

QUALIFICHE DEL PERSONALE E MINIMI DI RETRIBUZIONE

In applicazione dell'art. 81 del predetto C.C.N.L., si conviene che lo incasellamento merceologico e le relative retribuzioni dei lavoratori del commercio sono quelle riportate nella seguente tabella.

I salari e gli stipendi così come concordati sono comprensivi della indennità di caro pane e dell'indennità di contingenza al febbraio 1957.

RETRIBUZIONI TARIFFE SALARIALI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1959

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A1

Personale con funzioni di carattere direttivo:

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
	L.	60.740	51.045

Raggruppamento A2

Capo di servizio tecnico o amministrativo Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze Capo dell'Ufficio vendite o acquisti Capo di Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale:

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
	L.	55.535	46.725

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B1

Capo Ufficio Ispettore Gestore o gerente di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui alla lettera del raggruppamento *A2* Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa:

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	L.	45.450	36.750
inferiori ai 21 anni	»	43.175	34.870

Raggruppamento B2

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale Capo reparto anche con funzioni di vendita, che abbia la responsabilità del proprio reparto, oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Contabile con mansioni di concetto o primanotista - Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Progettista - Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica

e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze Agente acquisitore nelle aziende di legname Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della Ditta per il carico, lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in azienda di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo Estimatore nelle aziende commerciali di arte e di antichità Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di una azienda commerciale Enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario Propagandista scientifico Chimico di laboratorio Capitano di rimorchiatore:

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	L.	39.190	32.145
inferiori ai 21 anni	»	37.075	30.370

Raggruppamento B3

Vice capo reparto, anche con funzioni di vendita Vice capo reparto tecnico di ciclo meccanografico Interprete Stenodattilografo in lingue estere Disegnatore tecnico Pittore e disegnatore di pubblicità: creatore e redattore di testi pubblicitari Vetrinista Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali Commesso stimatore di gioielleria Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1264: Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del R. D. 31 maggio 1928, n. 1394, con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione:

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	L.	39.190	32.145
inferiori ai 21 anni	»	37.075	30.370

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C1

Contabile d'ordine Cassiere comune Traduttore Astatore Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo Commesso di vendita Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione o confezione delle vivande:

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	L.	32.815	27.410
dai 20 ai 21 anni	»	32.390	27.025
dai 19 ai 20 anni	»	28.405	23.635
dai 18 ai 19 anni	»	28.085	23.380
dai 17 ai 18 anni	»	22.275	18.610
dai 16 ai 17 anni	»	20.975	18.035
inferiori ai 16 anni	»	13.320	12.080

Raggruppamento C2

Aiuto contabile Addetto alle macchine calcolatrici e contabili Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici agenti mediante tastiera Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Commesso di cassa o aiuto cassiere Propagandista Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo Aiuto pittore e aiuto disegnatore Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali Stenodattilografo Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a 5 anni Aiuto vetrinista Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita Commesso di magazzino Impiegato addetto al ricevimento ed esecuzione delle commissioni di bordo - Impiegato addetto alle spedizioni:

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
superiori ai 21 anni	L.	32.030	26.920
dai 20 ai 21 anni	»	31.795	26.690
dai 19 ai 20 anni	»	27.735	23.215
dai 18 ai 19 anni	»	27.320	22.860
dai 17 ai 18 anni	»	21.750	18.280
dai 16 ai 17 anni	»	21.065	17.715
inferiori ai 16 anni	»	14.090	11.870

Raggruppamento C3

Fatturista Squarcista Aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni Preparatore di commissioni Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato Commesso di biblioteca circolante Impiegato addetto al controllo delle vendite Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione, anche se svolge mansioni di sorveglianza Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le Aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste e giornali Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'Ufficio spedizione delle Agenzie di distribuzione di libri, riviste e giornali a carattere nazionale Addetto al riscontro e

ontrollo nelle Agenzie giornalistiche Aiuto magazziiere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie Pratico di laboratorio chimico:

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
		—	—
superiori ai 21 anni	L.	29.025	24.390
dai 20 ai 21 anni	»	28.795	24.210
dai 19 ai 20 anni	»	25.130	21.040
dai 18 ai 19 anni	»	24.770	20.750
dai 17 ai 18 anni	»	19.715	16.585
dai 16 ai 17 anni	»	19.110	16.090
inferiori ai 16 anni	»	12.685	10.760

Raggruppamento C4

Dattilografo Scritturale Archivista Protocollista Schedarista Codificatore Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera Addetto agli indirizzi - Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio Campionarista, prezzista o addetto al prezzario Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso Aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, ecc. Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle Agenzie giornalistiche Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie Addetto al centralino telefonico Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione:

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
		—	—
superiori ai 21 anni	L.	28.830	24.170
dai 20 ai 21 anni	»	28.605	23.980
dai 19 ai 20 anni	»	24.960	20.850
dai 18 ai 19 anni	»	24.600	20.560
dai 17 ai 18 anni	»	19.585	16.435
dai 16 ai 17 anni	»	18.980	15.945
inferiori ai 16 anni	»	12.605	10.680

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D1

Banconiere di macelleria, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini Conducente di autotreno:

		Retribuzioni mensili Uomini
	—	—
superiori ai 20 anni	L.	29.465
dai 18 ai 20 anni	»	25.310
dai 16 ai 18 anni	»	19.880

Raggruppamento D2

Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti della alimentazione generale Aiuto banconiere di macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata, rivendite di pollame, selvaggina e affini Aiuto commesso di negozi e rivendita di erbaggi e frutta Aiuto commesso di negozi e spacci di prodotti della pesca Banconiere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Dimostratore Operatore di commissioni con mansioni esclusivamente manuali Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina con facoltà di esazione Marcatore Usciere Imballatore Impaccatore Autista Conducente di motofurgone:

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
		—	—
superiori ai 20 anni	L.	27.630	23.345
dai 18 ai 20 anni	»	23.725	19.990
dai 16 ai 18 anni	»	18.690	15.805
inferiori ai 16 anni	»	12.310	10.480

Raggruppamento D3

Aiuto banconieri di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivati (senza licenza di P. S.) Addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompista) senza facoltà di esazione Fattorino Portapacchi Custode Guardiano di deposito Guardiano notturno Avvolgitore Fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste Portiere Conducente di veicoli a trazione animale Ascensorista:

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
		—	—
superiori ai 20 anni	L.	27.345	23.005
dai 18 ai 20 anni	»	23.560	20.610
dai 16 ai 18 anni	»	18.330	15.450
inferiori ai 16 anni	»	13.005	10.225

Raggruppamento D4

Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; garzone Altro personale con mansioni analoghe:

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
		—	—
superiori ai 20 anni	L.	27.020	22.750
dai 18 ai 20 anni	»	23.160	19.405
dai 16 ai 18 anni	»	18.115	15.290
inferiori ai 16 anni	»	11.775	10.050

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E1

Operai specializzati . .	L.	27.855	—

Raggruppamento E2

Operai qualificati	L.	26.380	21.245

Raggruppamento E3

Operai comuni	L.	25.680	20.600

Il personale delle Agenzie e uffici di viaggio, turismo e navigazione è classificato come segue:

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A1

Capo di Agenzia con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione.

Raggruppamento A2

Capo reparto con almeno quattro impiegati addetti al reparto stesso.

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B1

Capo Agenzia con funzioni tecniche ed amministrative subordinate.

Raggruppamento B2

Impiegato distaccato con particolari attribuzioni Addetto ai servizi turistici ed amministrativi, di acquisita capacità Cassiere principale.

Raggruppamento B3

Addetti ai servizi turistici e/o alle biglietterie internazionali Contabile di concetto Segretario Cassiere Addetto al cambio delle valute Stenodattilografo in lingue estere.

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C1

Addetto alle biglietterie FF.SS., ferrovie secondarie e navigazione interna Addetto alla vendita dei biglietti automobilistici Interprete Contabile di ordine.

Raggruppamento C2

Addetto alla contabilità delle FF.SS. Commesso di cassa Stenodattilografo.

Raggruppamento C4

Dattilografo Archivista Addetto al centralino telefonico.

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D2

Autista Conducente di motofurgone Usciere.

Raggruppamento D3

Custode Fattorino.

Raggruppamento D4

Personale di fatica e addetto alla pulizia.

La classifica particolare del personale delle Agenzie e Uffici di viaggi, turismo e navigazione non contempla qualifica alcuna per i raggruppamenti C3 e D1.

Art. 2.

RETRIBUZIONI DEGLI APPRENDISTI

In applicazione dell'art. 26 del C.C.N.L., viene fissata per gli apprendisti la seguente retribuzione, comprensiva dell'indennità di caro pane e dell'indennità di contingenza al febbraio 1957:

CATEGORIE IMPIEGATIZIE

		Retribuzioni mensili Uomini	Donne
		—	—
Apprendisti 1° anno:			
dai 20 ai 23 anni	L.	23.000	19.000
dai 18 ai 20 anni	»	22.340	18.240
dai 16 ai 18 anni	»	18.235	16.095
inferiori ai 16 anni	»	13.775	13.555
Apprendisti 2° anno:			
dai 20 ai 23 anni	L.	23.200	19.200
dai 18 ai 20 anni	»	22.570	18.470
dai 16 ai 18 anni	»	18.465	16.315
inferiori ai 16 anni	»	14.000	13.780
Apprendisti 3° anno:			
dai 20 ai 23 anni	L.	23.600	19.500
dai 18 ai 20 anni	»	23.015	18.915
dai 16 ai 18 anni	»	18.910	16.665
inferiori ai 16 anni	»	14.460	14.230

CATEGORIE NON IMPIEGATIZIE

		Uomini	Donne
Apprendisti 1° anno:			
dai 20 ai 23 anni	L.	22.400	18.300
dai 18 ai 20 anni	»	21.850	17.705
dai 16 ai 18 anni	»	17.850	15.785
inferiori ai 16 anni	»	13.610	13.400
Apprendisti 2° anno:			
dai 20 ai 23 anni	L.	22.600	18.500
dai 18 ai 20 anni	»	22.075	17.925
dai 16 ai 18 anni	»	18.080	16.010
inferiori ai 16 anni	»	13.835	13.625
Apprendisti 3° anno:			
dai 20 ai 23 anni	L.	23.000	19.000
dai 18 ai 20 anni	»	22.525	18.375
dai 16 ai 18 anni	»	18.525	16.455
inferiori ai 16 anni	»	14.285	14.075

Art. 3.

RIDUZIONI

Le retribuzioni di cui al presente contratto integrativo vanno ridotte del 15% per tutti i comuni della Provincia, escluso il Capoluogo.

Art. 4.

SCALA MOBILE - CONTINGENZA

In aggiunta ai minimi di paga fissati in questo contratto, le aziende commerciali dovranno corrispondere al personale dipendente l'importo dei punti di scala mobile maturati dal 1° febbraio 1957, nella misura stabilita dagli accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali.

Tabella degli importi (in lire giornaliere) della indennità di contingenza per ogni punto di variazione del costo della vita a decorrere dal 1° febbraio 1957.

(Gruppo territoriale *B*)

		Ind. di contingenza 1 punto	
		Uomini	Donne
Categoria A			
	L.	29,44	29,44
Categoria B			
superiori ai 21 anni	L.	22,19	19,30
inferiori ai 21 anni	»	19,25	16,60
Categorie C1 e C2			
superiori ai 21 anni	L.	16,51	14,37
dai 20 ai 21 anni	»	15,86	13,54
dai 19 ai 20 anni	»	15,23	12,19
dai 18 ai 19 anni	»	13,99	11,27
dai 17 ai 18 anni	»	12,05	10,35
dai 16 ai 17 anni	»	11,16	9,61
inferiori ai 16 anni	»	9,21	8,58

		Retribuzioni mensili	
		Uomini	Donne
Categorie C3 e C4			
superiori ai 21 anni	L.	13,99	12,17
dai 20 ai 21 anni	»	13,36	11,62
dai 19 ai 20 anni	»	12,97	10,89
dai 18 ai 19 anni	»	12,15	9,62
dai 17 ai 18 anni	»	10,27	8,77
dai 16 ai 17 anni	»	9,66	8,32
inferiori ai 16 anni	»	7,70	7,28
Categorie D1 e E1			
superiori ai 20 anni	L.	15,42	13,11
dai 18 ai 20 anni	»	14,99	12,74
dai 16 ai 18 anni	»	13,27	11,28
Categorie D2 e E2			
superiori ai 20 anni	L.	13,85	11,77
dai 18 ai 20 anni	»	13,44	9,86
dai 16 ai 18 anni	»	11,81	9,29
inferiori ai 16 anni	»	9,76	8,21
Categorie D3 e E3			
superiori ai 20 anni	L.	13,11	11,14
dai 18 ai 20 anni	»	12,24	9,35
dai 16 ai 18 anni	»	9,65	8,27
inferiori ai 16 anni	»	7,60	7,19
Categoria D4			
superiori ai 20 anni	L.	12,30	10,45
dai 18 ai 20 anni	»	11,49	8,81
dai 16 ai 18 anni	»	9,08	7,85
inferiori ai 16 anni	»	6,31	6,27

Apprendisti:

Per gli apprendisti il valore del punto si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale qualificato di pari età della categoria C4 per gli impiegati e della categoria D3 per il personale non impiegatizio.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro è stabilita in ore otto giornaliere o quarantotto settimanali, ad eccezione degli addetti a servizi discontinui o di semplice attesa o custodia, di seguito specificati, per i quali resta concordato in ore dieci:

Custodi; guardiani diurni e notturni; portieri; personale addetto alla estinzione degli incendi; fattorini; uscieri ed inservienti; pesatori ed aiuti; magazzinieri ed aiuti; personale addetto ai trasporti; personale addetto al carico e scarico; stallieri ed addetti al governo degli animali da trasporto; sorveglianti che non partecipano direttamente al lavoro; addetti ai centralini telefonici; commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti; personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi; personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento; addetto alle pompe stradali per la distribuzione della benzina (pompisti); interpreti alle dipendenze di agenzie di viaggio e turismo; ogni altro personale addetto al lavoro discontinuo e di semplice attesa o custodia di cui alla tabella approvata con R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 6.

INTERRUZIONE DELL'ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO

Fermi restando i limiti di durata massima dell'orario, il periodo di interruzione giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di ore due.

Art. 7.

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DELLA CARTA, DEI CALI, DELLE TARE E PERDITE DI COTTURA

Il prezzo della carta e l'entità dei cali, degli sfridi e delle tare per perdite di cottura vanno concordati tra le parti caso per caso, con possibilità di chiedere la revisione ogni anno.

In caso che non fosse possibile raggiungere accordo, è in facoltà delle parti o di una delle parti adire la Commissione paritetica di cui al punto 9 del presente contratto integrativo.

Art. 8.

COABITAZIONE - VITTO ED ALLOGGIO

Qualora il lavoratore fruisca del vitto e dell'alloggio o del solo vitto o del solo alloggio a carico del datore di lavoro o nel domicilio di questi, le trattenute da operare sono quelle previste dall'art. 113 del C.C.N.L.

Art. 9.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

In applicazione dell'art. 120 del C.C.N.L., si conviene la costituzione di una Commissione paritetica provinciale, formata dai rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali interessate, aventi funzioni di dirimere in via conciliativa tutte le controversie per la applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti di lavoro, che sorgeranno presso le aziende nelle quali non sia stata costituita la commissione interna, nonchè quelle non risolte in sede aziendale dalla commissione interna e da questa segnalate.

Art. 10.

TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per i lavoratori, già in forza presso le singole aziende, le eventuali condizioni di miglior favore, che dovranno essere mantenute.

Art. 11.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto integrativo provinciale, valgono le norme del C.C.N.L. di cui in premessa e le disposizioni di legge.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorrerà dal 1° luglio 1959; è integrativo al C.C.N.L. 28 giugno 1958 per la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende commerciali, del quale seguirà le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 GIUGNO 1959, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI ESERCENTI LA VENDITA E LA INSTALLAZIONE DI MATERIALE ELETTRICO, IDRAULICO, RISCALDAMENTO, RADIO E TELEVISIONE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

L'anno 1959, addì 20 del mese di giugno in Trapani

tra

la Categoria degli Esercenti la vendita e la installazione di materiale elettrico, idraulico, riscaldamento, radio e TV, rappresentata dai signori cav. *Scarpitta Antonino, Bica Pietro, Costantino Spartaco*, assistiti dal cav. rag. *Benedetto Mazzarella,* Direttore dell'Associazione Provinciale dei Commercianti

e

la Camera Sindacale Provinciale della U.I.L. di Trapani, rappresentata dal suo Segretario responsabile, signor *Schifano Antonino;*

l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L., rappresentata dal rag. *Stabile Giuseppe;*

la Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal sig. *Caizza Salvatore;*

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo del C.C.N. di Lavoro per i dipendenti da aziende commerciali stipulato a Roma il 28 giugno 1958 e di conglobamento della retribuzione di cui all'accordo nazionale del 28 giugno 1958 da valere nella Provincia di Trapani per le aziende esercenti la vendita e la installazione di materiale elettrico, idraulico, riscaldamento, radio e televisione.

Art. 1.

In relazione agli artt. 81 e 82 del C.C.N.L. e degli artt. 1 e 2 dell'Accordo Nazionale di conglobamento delle voci della retribuzione del 28 giugno 1958, si determinano i seguenti minimi di paga al lordo di R. M., restando ferme le eventuali migliori condizioni acquisite dal personale già in servizio alla entrata in vigore del presente contratto provinciale integrativo.

Il presente contratto provinciale integrativo entrerà in vigore il 1° giugno 1959 e sostituisce, con tale decorrenza, il precedente contratto provinciale 22 ottobre 1957.

Categoria *B*

Raggruppamento B 1

Gerente o gestore di negozio o filiale

	Stipendio mensile	
	Uomini	Donne
	—	—
superiori ai 21 anni	46.880	45.100
inferiori ai 21 anni	46.585	44.815

Categoria *B*

Raggruppamento B 2

Contabile con mansioni di concetto o primanotista capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze:

	Stipendio mensile	
	Uomini	Donne
	—	—
superiori ai 21 anni	42.680	40.900
inferiori ai 21 anni	42.385	40.615

Categoria *C*

Raggruppamento C 1

Contabile d'ordine, cassiere comune, commesso di vendita:

	Stipendio mensile	
	Uomini	Donne
	—	—
superiori ai 21 anni	38.580	36.890
dai 20 ai 21 anni	38.515	36.810
dai 19 ai 20 anni	37.330	34.780
dai 18 ai 19 anni	37.215	34.675
dai 17 ai 18 anni	35.340	33.800
dai 16 ai 17 anni	35.270	33.735
inferiori ai 16 anni	32.240	32.175

CATEGORIA C

Raggruppamento C 2

Aiuto contabile, addetto alle macchine calcolatrici e contabili, personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa, aiuto cassiere, esattore, aiuto commesso con anzianità superiore ai 5 anni, commesso di magazzino, magazziniere anche con funzioni di vendita:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
	—	—
superiori ai 21 anni	35.025	33.360
dai 20 ai 21 anni	34.960	33.310
dai 19 ai 20 anni	33.800	31.275
dai 18 ai 19 anni	33.710	31.210
dai 17 ai 18 anni	31.850	30.335
dai 16 ai 17 anni	31.785	30.300
inferiori ai 16 anni	28.790	28.740

CATEGORIA C

Raggruppamento C 3

Fatturista, squarcista, aiuto commesso da 3 a 5 anni di servizio, impiegato addetto al controllo delle vendite, impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita anche se svolge mansioni di sorveglianza, aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
	—	—
superiori ai 21 anni	31.715	30.055
dai 20 ai 21 anni	31.650	30.000
dai 19 ai 20 anni	30.495	27.970
dai 18 ai 19 anni	30.405	27.905
dai 17 ai 18 anni	28.540	27.030
dai 16 ai 17 anni	28.475	26.990
inferiori ai 16 anni.	25.485	25.430

CATEGORIA C

Raggruppamento C 4

Dattilografo, scritturale, archivista, protocollista, aiuto commesso fino a 3 anni di anzianità di servizio, altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente comprese nella predetta elencazione:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
	—	—
superiori ai 21 anni.	30.615	28.950
dai 20 ai 21 anni	30.550	28.900
dai 19 ai 20 anni	29.385	26.865
dai 18 ai 19 anni	29.300	26.800
dai 17 ai 18 anni	27.440	25.925
dai 16 ai 17 anni	27.375	25.890
inferiori ai 16 anni.	24.380	24.330

CATEGORIA D

Raggruppamento D 2

Imballatore, impaccatore, autista, conducente mot furgoncino:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
	—	—
superiori ai 20 anni	28.395	—
tra i 18 e i 20 anni	27.225	—
tra i 16 e i 18 anni	25.390	—
inferiori ai 16 anni	22.385	—

CATEGORIA D

Raggruppamento D 3

Fattorino, porta pacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione):

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
	—	—
superiori ai 20 anni	27.215	—
tra i 18 e i 20 anni	26.005	—
tra i 16 e i 18 anni	24.065	—
inferiori ai 16 anni	21.060	—

CATEGORIA D

Raggruppamento D 4

Personale di fatica e addetti alla pulizia, altro personale subalterno ed ausiliario con mansioni analoghe:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
	—	—
superiori ai 20 anni	26.025	—
tra i 18 e i 20 anni	24.825	—
tra i 16 e i 18 anni	22.900	—
inferiori ai 16 anni	19.830	—

CATEGORIA E

Raggruppamento E 1

Operaio specializzato (per tale si intende quello che compie lavori per la esecuzione dei quali occorra una capacità tecnica o pratica che si acquista attraverso un necessario tirocinio e mediante preparazione avuta in scuole professionali e che, comunque, compia a regola d'arte i lavori di maggiore importanza e complessità che vengono ad esso affidati):

superiori ai 20 anni	L. 1.750 al giorno
tra i 18 e i 20 anni	L. 1.525 al giorno
tra i 16 e i 18 anni	L. 1.455 al giorno

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 2

Operaio qualificato (è colui che esegue lavori per i quali si richiede una adeguata e specifica capacità di mestiere):

superiori ai 20 anni	L. 1.342 al giorno
tra i 18 e i 20 anni	L. 1.295 al giorno
tra i 16 e i 18 anni	L. 1.225 al giorno
inferiori ai 16 anni	L. 1.110 al giorno

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 3

Operaio comune (è quello che viene adibito a servirsi per i quali è sufficiente una generica capacità di mestiere):

superiori ai 20 anni	L. 1.010 al giorno
tra i 18 e i 20 anni	L. 960 al giorno
tra i 16 e i 18 anni	L. 885 al giorno
inferiori ai 16 anni	L. 770 al giorno

RETRIBUZIONE DEGLI APPRENDISTI

CATEGORIE IMPIEGATIZIE	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
Apprendisti 1° anno		
di età superiore ai 19 anni	21.900	18.200
dai 18 ai 19 anni	21.600	17.800
dai 17 ai 18 anni	19.100	16.300
dai 16 ai 17 anni	19.000	16.200
inferiori ai 16 anni	15.000	14.000
Apprendisti 2° anno		
di età superiore ai 19 anni	24.000	19.500
dai 18 ai 19 anni	23.100	19.000
dai 17 ai 18 anni	20.600	17.600
dai 16 ai 17 anni	20.300	17.400
inferiori ai 16 anni	16.100	15.100
Apprendisti 3° anno		
di età superiore ai 19 anni	24.500	20.500
dai 18 ai 19 anni	24.150	19.900
dai 17 ai 18 anni	21.500	18.500
dai 16 ai 17 anni	21.400	18.300
inferiori ai 16 anni	17.000	16.000

CATEGORIE NON IMPIEGATIZIE	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
Apprendisti 1° anno		
dai 18 ai 20 anni	20.900	15.600
dai 16 ai 18 anni	15.600	13.500
inferiori ai 16 anni	11.600	11.000
Apprendisti 2° anno		
dai 18 ai 20 anni	22.300	18.500
dai 16 ai 18 anni	17.000	14.600
inferiori ai 16 anni	13.000	12.000
Apprendisti 3° anno		
dai 18 ai 20 anni	23.500	18.000
dai 16 ai 18 anni	18.000	15.600
inferiori ai 16 anni	14.000	13.000

Art. 2.

Le retribuzioni di cui al presente contratto vanno ridotte del 5 % per tutti i Comuni della Provincia eccetto i Comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo e Castelvetrano.

Art. 3.

Per effetto del conglobamento della retribuzione operato con il presente contratto in aggiunta ai minimi di retribuzione di cui sopra le Aziende commerciali corrisponderanno al personale dipendente l'importo dei punti di scala mobile scattati in base all'accordo 29 aprile 1957 non compresi nel conglobamento operato e corrisponderanno altresì al personale dipendente l'importo dei punti di scala mobile derivanti da variazioni del costo della vita che dovessero verificarsi dopo il 1° giugno 1959 nella misura stabilita dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali.

Art. 4.

L'orario normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo di cui all'art. 35 del C.C.N.L. è fissato in nove ore giornaliere o 54 ore settimanali.

Art. 5.

Per l'apertura e chiusura dei negozi le parti si rimettono alle disposizioni del Decreto Prefettizio vigente in materia.

Art. 6.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui in premessa e le disposizioni di legge.

Art. 7.

Il presente contratto provinciale integrativo avrà decorrenza dal 1° giugno 1959 e scadrà col 31 dicembre 1960. Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza, e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 LUGLIO 1959, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DI TESSUTI, ABBIGLIAMENTO, PROFUMERIE, CALZATURE, CARTOLIBRERIE, GENERI DI MONOPOLIO E FRANCOBOLLI PER COLLEZIONE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

L'anno 1959, addì 20 del mese di luglio, in Trapani

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal suo Presidente, cav. rag. *Salvatore Di Bartolo*, assistito dal cav. rag. *Benedetto Mazzarella*, Direttore della Associazione predetta,

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C I.S.L., rappresentata dal rag. *Stabile Giuseppe*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Caizza Salvatore*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE della U I.L. rappresentata dal suo Segretario responsabile, sig. *Schifano Antonino*

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo del C.C.N di Lavoro per i dipendenti da aziende commerciali stipulato a Roma il 28 giugno 1958 e di conglobamento della retribuzione di cui all'accordo nazionale 28 giugno 1958 da valere nella Provincia di Trapani per le categorie tessili, abbigliamento, profumerie, calzature, cartolibrerie, generi di monopolio e francobolli per collezione.

Art. 1.

In relazione agli artt 81 e 82 del C.C.N.L. e degli artt 1 e 2 dell'Accordo Nazionale di conglobamento delle voci della retribuzione del 28 giugno 1958, si determinano i seguenti minimi di paga al lordo di R. M., restando ferme le eventuali migliori condizioni acquisite dal personale già in servizio alla entrata in vigore del presente contratto provinciale integrativo.

Il presente contratto provinciale integrativo entrerà in vigore il 1° luglio 1959 e sostituisce con tale decorrenza, il precedente contratto provinciale 1 ottobre 1957.

CATEGORIA A

Gestore o gerente di negozio con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda e con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze Capo dell'Ufficio vendite ed acquisti Vice-direttore di qualche azienda con funzioni direttive ed avente alle proprie dipendenze gli impiegati delle prime tre classi della categoria B Capo di servizio tecnico ed amministrativo:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
	—	—
L.	65.815	65.815

CATEGORIA B

Raggruppamento B 1

Capo Ufficio di età superiore ai 21 anni Ispettore Gestore o gerente di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al punto uno della Categoria A Capo contabile Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse:

	Stipendio mensile Uomini	Stipendio mensile Donne
	—	—
di età superiore ai 21 anni	48.510	43.005
di età tra i 20 e i 21 anni	47.350	41.875

CATEGORIA B

Raggruppamento B 2

Contabile di concetto o primanotista Corrispondente con mansioni di concetto Segretario di direzione con mansioni di concetto Magazziniere consegnatario con

responsabilità tecnica ed amministrativa con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 21 anni	46.145	40.880
di età tra i 20 e i 21 anni	45.020	39.760
di età tra i 18 e i 20 anni	43.840	37.790

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B 3

Interprete Pittore o disegnatore di pubblicità Vetrinista Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 21 anni	44.830	39.675
di età tra i 20 e i 21 anni	43.650	38.545
di età tra i 18 e i 20 anni	42.500	36.840

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 1

Contabile d'ordine Cassiere comune Commesso di vendita:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 21 anni	36.535	32.330
di età tra i 20 e i 21 anni	36.285	32.015
di età tra i 19 e i 20 anni	34.880	29.540
di età tra i 18 e i 19 anni	34.400	29.170
di età tra i 17 e i 18 anni	31.915	28.000
di età tra i 16 e i 17 anni	31.560	27.730
di età inferiore ai 16 anni	27.905	25.840

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 2

Aiuto contabile Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa Magazzinieri anche con funzioni di vendita Aiuto vetrinista - Stenodattilografa Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore ai 5 anni Esattore (esclusi i fattorini e portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo):

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 21 anni	35.555	31.465
di età tra i 20 e i 21 anni	35.305	31.260
di età tra i 19 e i 20 anni	34.000	28.775
di età tra i 18 e i 19 anni	33.665	28.515
di età tra i 17 e i 18 anni	31.270	27.385
di età tra i 16 e i 17 anni	30.965	27.215
di età inferiore ai 16 anni	27.320	25.315

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 3

Fatturista Aiuto commesso con anzianità da 3 a 5 anni Impiegati addetti ai negozi o filiali di esposizione e vendita anche se svolgono mansioni di sorvegliante Aiuto magazziniere ed altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 21 anni	32.585	28.805
di età tra i 20 e i 21 anni	32.335	28.535
di età tra i 19 e i 20 anni	31.035	26.115
di età tra i 18 e i 19 anni	30.700	25.860
di età tra i 17 e i 18 anni	28.240	24.720
di età tra i 16 e i 17 anni	27.995	24.550
di età inferiore ai 16 anni	24.355	22.650

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 4

Dattilografo Aiuto commesso con anzianità di servizio fino a 3 anni Altri impiegati d'ordine con mansioni analoghe:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 21 anni	31.545	27.870
di età tra i 20 e i 21 anni	31.295	27.660
di età tra i 19 e i 20 anni	29.990	25.180
di età tra i 18 e i 19 anni	29.660	24.925
di età tra i 17 e i 18 anni	27.195	23.785
di età tra i 16 e i 17 anni	26.955	23.615
di età inferiore ai 16 anni	23.315	21.720

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 2

Usciere Imballatore Impaccatore Conducente di automobili e motofurgoncini:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 20 anni	30.305	26.650
di età tra i 18 e i 20 anni	28.960	23.940
di età tra i 16 e i 18 anni	26.625	22.920
di età inferiore ai 16 anni	22.940	21.010

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 3

Fattorino anche se incaricato alla consegna della merce a domicilio Custode Portiere Guardiano notturno:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 20 anni	29.695	—
di età tra i 18 e i 20 anni	28.205	—
di età tra i 16 e i 18 anni	25.455	—
di età inferiore ai 16 anni	21.765	—

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 4

Personale di fatica e addetti alla pulizia Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 20 anni	29.685	26.135
di età tra i 18 e i 20 anni	27.215	23.530
di età tra i 16 e i 18 anni	25.545	22.365
di età inferiore ai 16 anni	21.585	20.270

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 1

Falegname Ebanista Meccanico Elettricista Tappezziere Altri operai specializzati:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 20 anni	31.770	—
di età tra i 18 e i 20 anni	30.445	—
di età tra i 16 e i 18 anni	29.045	—

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 2

Lavorante sarto Camiciaio Modista Artiere:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 20 anni	29.530	25.950
di età tra i 18 e i 20 anni	28.210	23.245
di età tra i 16 e i 18 anni	25.850	22.225
di età inferiore ai 16 anni	22.165	20.315

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 3

Aiutante falegname Aiutante meccanico Aiutante elettricista:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 20 anni	28.345	—
di età tra i 18 e i 20 anni	26.850	—
di età tra i 16 e i 18 anni	24.000	—
di età inferiore ai 16 anni	20.425	—

APPRENDISTI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA CON ANZIANITA' FINO A 2 ANNI

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 21 anni	24.260	21.34
di età tra i 20 e i 21 anni	24.040	21.15
di età tra i 19 e i 20 anni	22.750	18.72
di età tra i 18 e i 19 anni	22.450	18.49
di età tra i 17 e i 18 anni	20.065	17.38
di età tra i 16 e i 17 anni	19.850	17.23
di età inferiore ai 16 anni	16.280	15.38

CON ANZIANITA' OLTRE I 2 ANNI

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 21 anni	26.230	23.10
di età tra i 20 e i 21 anni	26.010	22.92
di età tra i 19 e i 20 anni	24.720	20.47
di età tra i 18 e i 19 anni	24.415	20.26
di età tra i 17 e i 18 anni	22.030	19.15
di età tra i 16 e i 17 anni	21.815	17.23
di età inferiore ai 16 anni	18.235	15.38

APPRENDISTI CON QUALIFICA NON IMPIEGATIZIA CON ANZIANITA' FINO A 2 ANNI

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 20 anni	23.846	20.88
di età tra i 18 e i 20 anni	22.390	18.29
di età tra i 16 e i 18 anni	19.745	17.11
di età inferiore ai 16 anni	16.135	15.24

CON ANZIANITA' OLTRE I 2 ANNI

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 20 anni	26.030	22.65
di età tra i 18 e i 20 anni	24.355	20.06
di età tra i 16 e i 18 anni	21.710	18.88
di età inferiore ai 16 anni	18.100	17.02

Art. 2.

Le retribuzioni di cui al presente contratto vann ridotte del 5 % per tutti i Comuni della Provincia e cetto i Comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vall Alcamo e Castelvetrano.

Art. 3.

Per effetto del conglobamento della retribuzione operato con il presente contratto in aggiunta ai minimi di retribuzione di cui sopra le Aziende commerciali corrisponderanno al personale dipendente l'importo dei punti di scala mobile scattati in base all'accordo 29 aprile 1957 non compresi nel conglobamento operato e corrisponderanno altresì al personale dipendente l'importo dei punti di scala mobile, derivanti da variazioni del costo della vita che dovessero verificarsi dopo il 1° luglio 1959 nella misura stabilita dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali.

Art. 4.

L'orario normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo di cui all'art. 35 del C.C.N.L. è fissato in nove ore giornaliere o 54 settimanali.

Art. 5.

Per l'orario di apertura e chiusura dei negozi le parti si rimettono alle disposizioni del Decreto Prefettizio vigente in materia.

Art. 6.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui in premessa e le disposizioni di legge.

Art. 7

Il presente contratto provinciale integrativo avrà decorrenza dal 1° luglio 1959 e scadrà col 31 dicembre 1960. Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza, e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 LUGLIO 1959, PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI ESERCENTI LA VENDITA DI FERRO, FERRAMENTA, LEGNAMI E MATERIALE DA COSTRUZIONE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

L'anno 1959, addì 20 del mese di luglio in Trapani,

tra

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI, rappresentata dal suo Presidente, cav. rag. *Salvatore Di Bartolo,* assistito dal cav. rag. *Benedetto Mazzarella,* Direttore della Associazione predetta

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L., rappresentata dal rag. *Stabile Giuseppe;*

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dal sig. *Caizza Salvatore*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE della U.I.L. rappresentata dal suo Segretario responsabile, sig. *Schifano Antonino,*

si è stipulato il presente Contratto Provinciale Integrativo del C.C.N. di Lavoro per i dipendenti da aziende commerciali stipulato a Roma il 28 giugno 1958 e di conglobamento della retribuzione di cui all'accordo nazionale 28 giugno 1958 da valere nella provincia di Trapani per le categorie ferro, ferramenta, legnami e materiale da costruzione.

Art. 1.

In relazione agli artt. 81 e 82 del C.C.N.L. e degli artt. 1 e 2 dell'Accordo Nazionale di conglobamento delle voci della retribuzione del 28 giugno 1958, si determinano i seguenti minimi di paga al lordo di R. M., restando ferme le eventuali migliori condizioni acquisite dal personale già in servizio alla entrata in vigore del presente contratto provinciale integrativo.

Il presente contratto provinciale integrativo entrerà in vigore il 1° luglio 1959 e sostituisce con tale decorrenza, il precedente contratto provinciale 26 novembre 1957.

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B 1

Capo ufficio di età superiore ai 21 anni Gestore o gerente di negozio, filiale o spaccio:

	Stipendio mensile	
	Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni	44.070	39.015
di età tra i 20 e i 21 anni	41.765	35.325

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B 2

Contabile di concetto Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa e con almeno tre magazzinieri o impiegati alle dipendenze:

	Stipendio mensile	
	Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni	40.770	36.040
di età tra i 20 e 21 anni	38.460	32.355

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B 3

Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione:

	Stipendio mensile	
	Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni	39.090	34.530
di età tra i 20 e i 21 anni	36.780	30.840

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 1

Contabile d'ordine Cassiere comune Commesso di vendita:

	Stipendio mensile	
	Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni	33.740	29.870
di età tra i 20 e i 21 anni	33.550	29.565
di età tra i 19 e i 20 anni	32.150	27.080
di età tra i 18 e i 19 anni	31.670	26.710
di età tra i 17 e i 18 anni	28.470	25.540
di età tra i 16 e i 17 anni	28.115	25.265
di età inferiore ai 16 anni	25.175	23,370

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 2

Aiuto contabile Personale addetto alla cassa o ai registratori Magazzinieri anche con funzioni di vendita Stenodatilografi Aiuto commesso con anzianità superiore ai 5 anni Esattore (esclusi i fattorini o i portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo):

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 21 anni	32.820	29.015
di età tra i 20 e i 21 anni	32.570	28.810
di età tra i 19 e i 20 anni	31.270	26.325
di età tra i 18 e i 19 anni	30.935	26.075
di età tra i 17 e i 18 anni	28.470	24.910
di età tra i 16 e i 17 anni	28.235	24.735
di età inferiore ai 16 anni	24.585	22.865

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 3

Fatturista Aiuto commesso con anzianità da 3 a 5 anni - Aiuto magazziniere:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 21 anni	30.830	27.230
di età tra i 20 e i 21 anni	30.580	27.020
di età tra i 19 e i 20 anni	29.280	24.535
di età tra i 18 e i 19 anni	28.945	24.280
di età tra i 17 e i 18 anni	26.480	23.120
di età tra i 16 e i 17 anni	26.240	22.975
di età inferiore ai 16 anni	22.595	21.075

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C 4

Dattilografo Aiuto commesso con anzianità fino a 3 anni Altri impiegati d'ordine con mansioni analoghe:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 21 anni	29.515	26.045
di età tra i 20 e i 21 anni	29.270	25.840
di età tra i 19 e i 20 anni	27.965	23.355
di età tra i 18 e i 19 anni	27.630	23.100
di età tra i 17 e i 18 anni	25.165	21.940
di età tra i 16 e i 17 anni	24.930	21.790
di età inferiore ai 16 anni	21.285	19.595

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 2

Usciere Imballatore Impaccatore Conducente di automobili, motofurgoni e furgoncini:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 20 anni	28.605	25.120
di età tra i 18 e i 20 anni	27.275	22.090
di età tra i 16 e i 18 anni	24.925	21.390
di età inferiore ai 16 anni	21.240	19.480

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 3

Fattorino anche se incaricato alla consegna della merce a domicilio, portapacchi, custode, guardiano notturno, guardiano di deposito, conducente di veicoli animali:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 20 anni	27.830	24.335
di età tra i 18 e i 20 anni	26.335	21.775
di età tra i 16 e i 18 anni	23.590	20.560
di età inferiore ai 16 anni	19.905	18.650

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D 4

Personale di fatica e addetti alla pulizia Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe:

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
di età superiore ai 20 anni	27.240	23.935
di età tra i 18 e i 20 anni	25.770	21.330
di età tra i 16 e i 18 anni	23.300	20.160
di età inferiore ai 16 anni	19.135	18.070

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 1

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
Operai specializzati:		
di età superiore ai 20 anni	31.360	—
di età tra i 18 e i 20 anni	30.030	—
di età tra i 16 e i 18 anni	27.630	—

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 2

	Stipendio mensile Uomini	Donne
	—	—
Operai qualificati:		
di età superiore ai 20 anni	28.605	—
di età tra i 18 e i 20 anni	27.275	—
di età tra i 16 e i 18 anni	24.915	—
di età inferiore ai 16 anni	21.240	—

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E 3

Operai comuni:	Stipendio mensile Uomini	Donne
di età superiore ai 20 anni	27.475	—
di età tra i 18 e i 20 anni	25.990	—
di età tra i 16 e i 18 anni	23.545	—
di età inferiore ai 16 anni	19.270	—

APPRENDISTI CON QUALIFICA IMPIEGATIZIA CON ANZIANITA' FINO A 2 ANNI

	Stipendio mensile Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni	25.945	22.855
di età tra i 20 e i 21 anni	25.720	22.730
di età tra i 19 e i 20 anni	24.435	20.235
di età tra i 18 e i 19 anni	24.135	20.020
di età tra i 17 e i 18 anni	21.745	18.905
di età tra i 16 e i 17 anni	21.495	18.750
di età inferiore ai 16 anni	17.960	16.700

CON ANZIANITA' OLTRE I 2 ANNI

	Stipendio mensile Uomini	Donne
di età superiore ai 21 anni	27.700	24.635
di età tra i 20 e i 21 anni	27.480	24.330
di età tra i 19 e i 20 anni	26.190	21.815
di età tra i 18 e i 19 anni	25.890	21.590
di età tra i 17 e i 18 anni	23.500	20.485
di età tra i 16 e i 17 anni	23.255	20.330
di età inferiore ai 16 anni	19.720	18.475

APPRENDISTI CON QUALIFICA NON IMPIEGATIZIA CON ANZIANITA' FINO A 2 ANNI

	Stipendio mensile Uomini	Donne
di età superiore ai 20 anni	22.950	—
di età tra i 18 e i 20 anni	21.485	—
di età tra i 16 e i 18 anni	18.845	—
di età inferiore ai 16 anni	15.240	—

CON ANZIANITA' OLTRE I 2 ANNI

	Stipendio mensile Uomini	Donne
di età superiore ai 20 anni	24.570	—
di età tra i 18 e i 20 anni	23.020	—
di età tra i 16 e i 18 anni	20.525	—
di età inferiore ai 16 anni	17.010	—

Art. 2.

Le retribuzioni di cui al presente contratto vanno ridotte del 5 % per tutti i Comuni della Provincia eccetto i Comuni di Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo e Castelvetrano.

Art. 3.

Per effetto del conglobamento della retribuzione operato con il presente contratto in aggiunta ai minimi di retribuzione di cui sopra le Aziende commerciali corrisponderanno al personale dipendente l'importo dei punti di scala mobile scattati in base all'accordo 29 aprile 1957 non compresi nel conglobamento operato e corrisponderanno altresì al personale dipendente l'importo dei punti di scala mobile derivanti da variazioni del costo della vita che dovessero verificarsi dopo il 1° luglio 1959 nella misura stabilita degli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali.

Art. 4.

L'orario normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo di cui all'art. 35 del C.C.N.L. è fissato in nove ore giornaliere o 54 settimanali.

Art. 5.

Per l'orario di apertura e chiusura dei negozi le parti si rimettono alle disposizioni del Decreto Prefettizio vigente in materia.

Art. 6.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui in premessa e le disposizioni di legge.

Art. 7

Il presente contratto provinciale integrativo avrà decorrenza dal 1° luglio 1959 e scadrà col 31 dicembre 1960. Si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo di lettera raccomandata almeno un mese prima della scadenza, e così di anno in anno.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152102) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.